

LXXª TORNATA

LUNEDÌ 18 MAGGIO 1925

Presidenza del Vice Presidente ZUPELLI

INDICE

Comitato segreto (Riunione del Senato in)	Pag. 2691
Commemorazione (del senatore Clemente)	2690
Oratori:	
PRESIDENTE	2690
NAVA, ministro dell'economia nazionale	2690
Congedi	2689
Disegni di legge (Discussione di):	
«Ordinamento dell'Alto Comando dell'Esercito»	2691
Oratori:	
AMERO D'ASTE	2696
CAVIGLIA	2700, 2701, 2705
CITO FILOMARINO	2699
GIARDINO, relatore	2701
GUALTERIO	2705
MUSSOLINI, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri ed interim per la guerra e per la marina	2703
SECHI	2697, 2701
THAON DI REVEL	2691, 2699, 2703, 2704, 2705
«Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1925 al 30 giugno 1926»	2709
Oratori:	
BATTAGLIERI	2709
THAON DI REVEL	2709
(Presentazione di)	2689, 2699
Relazioni (Presentazione di)	2690, 2721
Sui lavori del Senato:	
Oratori:	
PRESIDENTE	2722
FERRERO DI CAMBIANO	2722
SPIRITO	2722
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	2722

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: il presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, *interim* della guerra e della marina, e i ministri dell'interno, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale, delle comunicazioni ed i sottosegretari di stato per la guerra, per la marina, per gli esteri, e per l'aeronautica e per la presidenza del Consiglio.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che hanno chiesto congedo gli onorevoli senatori: Bergamasco per giorni 8, Del Pezzo per giorni 10 e Niccolini Pietro per giorni 8.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Messaggio della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ho l'onore di comunicare al Senato che la Presidenza della Camera dei deputati, con messaggio in data del 16 corrente, ha trasmesso le seguenti proposte di legge, di iniziativa parlamentare, approvate nella seduta del giorno stesso:

Lotteria nazionale a favore dell'Unione italiana dei ciechi;

Tombola nazionale a favore dell'erigendo ospedale civile in Gallipoli.

Questi disegni di legge seguiranno la procedura stabilita dal regolamento.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Mariotti a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

MARIOTTI. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926;

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1703, relativo all'autorizzazione della spesa di lire 18 milioni per la costruzione di opere nel porto di Cagliari.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mariotti della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Commemorazione del senatore Pasquale Clemente.

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui si alzano senatori e ministri*).

Onorevoli Colleghi,

Un nuovo lutto ha colpito il Senato per la morte del dott. **Pasquale Clemente** avvenuta ieri in Notaresco.

Ivi egli era nato il 4 marzo 1848, di famiglia cospicua ed altamente benemerita per patriottica virtù, dal padre Vincenzo che fu tra i Carbonari esempio d'audacia e di sacrificio per la causa italiana.

Laureatosi giovanissimo in medicina, preferì dedicarsi all'agricoltura. Uomo di larghe vedute, intuì subito essere nella prosperità dei campi la fonte della prosperità della Nazione e con fervore si dedicò alla difesa degli interessi agricoli e ne studiò appieno i più importanti problemi dando all'incremento agrario della sua regione un forte contributo. Anche l'industria serica ebbe tutte le sue cure ed a lui si deve se essa ottenne un vigoroso im-

pulso nella sua terra: avea egli in tal campo una rara competenza che lo fece chiamare a far parte del Consiglio superiore dell'industria serica dove spiegò opera attiva e assai apprezzata. E tra gli altri onori ben gli fu concesso, nel 1907, quello di cavaliere del lavoro.

Nella vita pubblica Pasquale Clemente entrò giovanissimo e fu esempio di rettitudine e di operosità.

A Teramo occupò importanti cariche amministrative: fu sindaco, consigliere e deputato provinciale, membro attivo ed esperto della Giunta provinciale amministrativa.

Rappresentò alla Camera dei deputati il collegio di Atri dal 1892 per tre legislature dalla 18 alla 20 e fu convinto sostenitore dell'idea liberale che sempre animò la sua opera.

Partecipò con assiduità ai lavori dell'assemblea e delle commissioni e non mancò la sua equilibrata parola nelle discussioni, soprattutto in materia di lavori pubblici.

Nel 1900 si ritirò dalla vita politica e tornò alle sue predilette occupazioni, ma l'opera benemerita da lui spiegata per il paese e per la sua regione gli valse il 30 dicembre 1914 la nomina a senatore. La tarda età gli impedì di intervenire assiduamente ai nostri lavori, ma la sua figura nobile e buona sarà a lungo ricordata da quanti ebbero la ventura di conoscerlo.

Inchiamoci reverenti sulla bara ancora dischiusa del venerando collega e con animo accorato partecipiamo al cordoglio della famiglia e della sua provincia nativa. (*Benissimo*).

NAVA, *ministro dell'economia nazionale*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVA, *ministro dell'economia nazionale*.
A nome del Governo mi associo alle nobilissime parole con le quali il Presidente ha voluto commemorare il nostro defunto collega senatore Clemente, ed alla proposta fatta di mandare le condoglianze alla famiglia ed alla provincia. (*Approvazioni*).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Su domanda dell'onorevole Presidente del Consiglio propongo l'inversione dell'ordine del giorno: invece di continuare la

discussione dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione pubblica, si discuterebbe prima il disegno di legge N. 178: « Ordinamento dell'alto comando dell'esercito », poi il disegno di legge N. 255: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio al 30 giugno 1926 »; poi l'altro disegno di legge N. 139: « Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 » e infine si riprenderebbe la discussione del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvata).

Riunione in Comitato segreto.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che su domanda della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 129 del regolamento del Senato, il Senato è convocato in comitato segreto per domani alle ore 16, per deliberare su questioni relative sull'applicazione dell'art. 33 dello Statuto.

Discussione del disegno di legge: « Ordinamento dell'Alto comando dell'esercito » (N. 178-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ordinamento dell'Alto comando dell'esercito ».

Chiedo all'onorevole Presidente del Consiglio se consente che la discussione si svolga sul testo emendato dall'Ufficio centrale.

MUSSOLINI, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e interim della guerra e marina. Accosento.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti, di dar lettura del testo emendato dall'Ufficio centrale.

BISCARETTI, segretario, legge:

(V. Stampato, N. 178-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

THAON DI REVEL. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL. Onorevoli colleghi. Personalmente avrei preferito di non parlare, ma essendo in esame un progetto di legge di grande portata per la sicurezza dell'Italia, per il suo avvenire sul mare e per la sua espansione nel mondo, ho pensato che colui che ebbe la inestimabile ventura di essere a capo delle forze vittoriose sul mare non poteva tacere.

RENDIMENTO MASSIMO DEI FATTORI DELLA DIFESA NAZIONALE.

Onorevoli Senatori,

Il disegno di legge per il quale viene richiesta la vostra approvazione tende ad uno scopo, al raggiungimento del quale deve rivolgersi ogni volontà: esso mira alla coordinazione di tutti i mezzi apprestati per la difesa del Paese. Questo scopo altissimo, affermato dal Presidente del Consiglio, in un memorabile discorso di cui l'eco vibrante ancora risuona in quest'aula, è oggi nella mente e nel cuore di tutti coloro che, mirando al bene della Nazione, sanno comprenderne tutte le necessità.

È ovvio che non si può parlare di tre guerre separate: sulla terra, sul mare e per l'aria; ed è ovvia anche la necessità di trarre la massima utilizzazione dal complesso del nostro apparecchio bellico, armonizzando al più alto grado la preparazione e la condotta della guerra nei tre campi, e ciò in omaggio all'eterno principio della economia delle forze.

È logico anche che, per ottenere che tutti gli sforzi convergano davvero al fine comune, bisogna che una sola persona, raggruppando in un'unica visione gli avvenimenti ed i fatti, prepari, disponga e decida. È infine del pari evidente che per la designazione di questa persona non può aspettarsi che le nuvole diplomatiche minaccino la tempesta; bisogna che la sua opera di azione sia preceduta ed affermata da quella continua e solerte opera di preparazione, senza la quale ogni ordinamento militare non potrà mai trovarsi pronto a fronteggiare gli eventi nel momento del bisogno.

Queste semplici considerazioni sono pertanto bastevoli a chiarire che non è affatto mia intenzione infirmare il principio fondamentale sancito nella relazione che accompagna il pro-

getto di legge in esame, principio che ognuno di noi ha già accettato con piena e libera convinzione; io solo intendo stabilire e tracciare la via che, a mio avviso, è la più adatta a far sì che il principio stesso venga pienamente realizzato.

A tale riguardo io ritengo che oggi l'unità di direzione della guerra debba ammettersi, a condizione però che *ciascuno dei fattori essenziali della difesa nazionale abbia tutto lo sviluppo e l'autonomia di preparazione e di impiego indispensabili per fornire il rendimento massimo*. Se nel realizzare l'unità di comando si seguisse una inesatta valutazione dell'importanza relativa delle forze di varia specie, si commetterebbe un grave errore, perchè, invece di coordinazione si verrebbe a stabilire una illogica subordinazione, che riuscirebbe altrettanto e maggiormente fatale di una troppo larga autonomia, e farebbe ancor più risentire l'influenza di quegli inconvenienti che si vogliono evitare.

IL FATTORE IMMUTABILE.

Le guerre future saranno certamente più complesse di quelle del passato; ma, senza entrare in considerazioni tecniche, parmi che, come già nel passato, anche nell'avvenire, vi sarà sempre per il nostro paese un *fattore immutabile*; e cioè la *grave minaccia* che, per la nostra situazione geografica e per la mancanza di materie prime, a noi sempre verrà dal mare.

Come potrà essere decisa una futura guerra? Quale delle forze armate della Nazione avrà in essa la prevalenza?

A queste domande non è facile dare risposta; ma a me pare che il concetto di una guerra prevalentemente terrestre e prevalentemente aerea non possa, data l'esistenza fissa della grave minaccia a cui ho testè accennato, affermarsi come guida assoluta ed infallibile.

Fra paesi che hanno confini terrestri comuni, ma che sono bagnati dalle acque dello stesso mare, la guerra terrestre potrà risultare decisiva, a condizione, però, che l'andamento della lotta sul mare consenta sulle vie marittime una sicurezza sufficiente per alimentare la capacità di resistenza del paese, e si possegga

inoltre una forza atta ad impedire al nemico di portare attraverso il mare l'offesa sul territorio nazionale: in terra potrà bensì aversi l'epilogo, ma questo sarà fatale conseguenza delle vicende marittime. Ecco perchè io ritengo che le sorti dell'Italia si possano anche decidere sul mare, prima che sul fronte terrestre.

Ciò posto, io non credo che si possa definire in modo assoluto quale sia la parte prevalente delle forze armate; il semplice criterio quantitativo (quantità di uomini), che porterebbe a stimare l'Esercito come forza prevalente, non sembrami possa accertarsi quale assiomatico, anche perchè non è possibile commisurare fra loro forze eterogenee; e l'ammetterlo senz'altro, significherebbe non comprendere l'importanza che la lotta marittima sempre avrà per noi.

Nel dopo guerra la nostra marina ha assai meditato sulle nuove possibilità, ed ha proseguito in questa via mediante studi di carattere concreto, che si sono ispirati al concetto fondamentale della più stretta correlazione fra le forze di mare, quelle di terra e quelle dell'aria. Questi studi concreti, che dimostrano quanto la marina sia aliena da visioni particolaristiche e come anzi proprio ad essa spetti l'onore di aver preso l'iniziativa per tradurre in pratica il postulato della coordinazione, hanno sempre portato ad una unica conclusione; e cioè che, date le speciali esigenze del nostro paese, per avere una visione generale delle possibilità guerresche, il punto di vista fondamentale deve essere quello marittimo. Con ciò non si vuole intendere, si noti bene, che la marina debba aver parte prevalente nell'alto comando delle forze armate, ma si vuole illustrare come la marina, a ragion veduta, debba preoccuparsi se le sue necessità di sviluppo e di impiego non vengono giustamente comprese.

L'ANIMA NAVALE.

Egredi Colleghi,

Senza fare qui sfoggio di erudizione storica; ma, limitandomi a semplici considerazioni di massima, noterò che, quando i popoli hanno voluto espandersi (e l'Italia è ineluttabilmente nazione di espansione) sono stati forzatamente attratti verso il dominio marittimo; e che,

quando si è in loro affievolito quella sensazione del mare, che non si acquista davvero in un breve volgere di anni, allora è subito incominciata la decadenza. Così Roma è diventata forte solo dopo le due guerre puniche e le nostre due maggiori repubbliche marinare sono divenute e si conservarono potenti, quando davvero dominarono il « mare nostro » o con la croce di S. Giorgio o con il leone di S. Marco. Questa è storia d'Italia, signori senatori, storia che non si distrugge e che si compendia nella frase napoleonica: « l'Italia sarà forte sul mare, o non sarà ».

Tutta l'epoca della rivoluzione francese e della susseguente epopea imperiale sta a dimostrare come l'inesatta valutazione del problema marittimo abbia tarpato le ali ai voli di conquista e di dominazione, ed abbia inesorabilmente portato alla catastrofe finale. Napoleone ebbe dei generali, ma non ebbe un ammiraglio: il suo genio intravide l'importanza del dominio del mare, ma non seppe affermarlo, e gli eserciti rivali, meno forti di quelli da lui condotti, poterono compiere l'opera di disgregazione, perchè seppero valersi delle risorse provenienti da un giudizioso impiego di forze marittime; sicchè non è certo errato il dire che Napoleone non fu sconfitto a Lipsia ed a Waterloo, ma bensì ad Aboukir ed a Trafalgar.

Gli stessi errori sono stati riprodotti nell'ultimo conflitto per parte della Germania. La mentalità tedesca di guerra fu esclusivamente terrestre, e la mancanza, per parte dei massimi dirigenti, di una precisa coscienza marinara, dapprima loro impedì di scoprire quale fosse tra i tanti il vero nemico, poi contribuì a mantenere in un impiego errato i vari mezzi navali, ed infine fece perdere ai dirigenti stessi ogni sana direttiva di guerra marittima, così da consentire all'Intesa, che frattanto si riaffermava sempre più sul mare, di correre ai ripari.

Il lucente miraggio di supervalutati obiettivi terrestri offuscò la reale importanza di altri meno appariscenti, ma più sostanziali obiettivi marittimi, e portò a sforzi immani, ma inutili.

Se alla corsa su Parigi la Germania avesse anteposta l'occupazione delle coste di Fiandra e della Manica, ben maggiori risultati essa avrebbe ottenuto.

Tagliate le comunicazioni fra l'Inghilterra ed il continente, reso impossibile il traffico, che era alimento e respiro degli eserciti in Francia, l'opera dell'Intesa sarebbe rimasta paralizzata. Troppo tardi la Germania comprese l'importanza dell'obiettivo ed iniziò quella che fu chiamata la corsa al mare: troppo tardi, perchè già alla costa si erano saldamente attaccate ed aggruppate le truppe avversarie, appoggiate da cannoni navali.

Ecco quindi che anche la più recente guerra, da noi vissuta, conferma che l'ultima vittoria è a noi giunta con gli acri effluvi della brezza marina, e che solo il mare ha potuto vincere lo spettro terribile, giganteggiante, che sorto pur esso dall'onda, allungava le sue scheletriche braccia su tutti i campi di battaglia. Questa la vera, reale genesi di una disfatta cagionata da deficienza di *anima navale*, deficienza che, riflessasi negli ordinamenti bellici nemici, portò a stabilire funzioni di comando erronee, per il fatto che in esse le varie branche delle forze armate del paese, non furono tenute su di un piede di perfetta eguaglianza.

E vorremmo noi oggi dimenticare questa tremenda sanguinosa verità?

COLLABORAZIONE IN EFFETTIVA PARITÀ.

Nel disegno di legge che si intitola all'alto comando dell'Esercito, ma che in realtà ha una portata assai più vasta, nulla ho da obiettare per tutto ciò che concerne le funzioni assegnate al Capo di Stato Maggiore Generale nei riguardi dell'Esercito, ma non credo opportuno, che, per creare l'ente che deve assicurare l'unità di direzione della guerra, si stabilisca che il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito debba dare le direttive, siano pure di massima, per la preparazione, lo sviluppo e l'impiego della marina. In tal modo il decreto di legge si ispira ad una visione di guerra *puramente terrestre* e pone praticamente la marina alla dipendenza del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Ora, si badi, che le esigenze della guerra marittima sono profondamente diverse da quelle della guerra terrestre, e se l'alto unico comando non è bene penetrato di questa verità

assiomatica, la guerra marittima riceverà immancabilmente un indirizzo errato, con gravi riflessi sull'andamento generale delle operazioni. Si potrà, ad esempio, in tal caso veder praticato il principio recentemente lanciato in quest'aula, e cioè che nei nostri mari per l'azione delle forze aeree e subacquee le flotte hanno perduto la loro libertà di manovra, e veder così tolta ai mezzi navali; in applicazione al principio stesso, l'indipendenza di azione, che è invece loro indispensabile per realizzare quel contrasto marittimo che sarà sempre complesso e grandioso, anche se costituito da un insieme di fatti, solo in apparenza, minuscoli e slegati.

Il comandante unico non può ad un tempo essere tale e comandare l'esercito, poichè diverrebbe insieme e giudice e parte; ed in tal caso è inevitabile che la marina diventi un'appendice dell'esercito. È proprio questo, a parere mio, il gravissimo difetto del sistema proposto, difetto che può sparire solo se marina ed esercito saranno in *parità di condizioni e di rappresentanza nei riguardi dell'ente che dirige le operazioni*. Se tale modifica essenziale non fosse introdotta, la formula vaga, che ora stabilisce la facoltà di impartire direttive di massima, può sempre prestarsi ad una esecuzione troppo ampia e dar luogo ad interventi di esagerata competenza, vellei; in pratica, a tradurre l'unità di direzione in vincoli così dannosi da costituire un regresso anzichè un progresso. Chi è infatti che può in tal caso stabilire il giusto limite delle successive attribuzioni, e precisare bene dove finisce il concetto direttivo e dove incomincia la parte esecutiva?

La giusta e buona coordinazione delle varie branche della difesa nazionale, non può, secondo me, realizzarsi che mediante un ordinamento che definisca la *collaborazione sopra un piede di effettiva parità*, in guisa da permettere al comandante unico di mantenere colla realtà e colle necessità del problema militare, il contatto stretto, ma uniforme, indispensabile per lo svolgimento delle sue attribuzioni. In tale svolgimento egli non può considerarsi che all'esclusiva dipendenza del Capo del Governo; e questi furono appunto, onorevoli colleghi, i principi da me raccolti in un controprogetto, intitolantesi non già al solo alto comando del

l'esercito, ma al compito complesso della difesa nazionale.

Ne do lettura.

DISEGNO DI LEGGE

RIGUARDANTE LA DIFESA NAZIONALE.

Art. 1.

È istituita la carica di « Comandante in capo per la difesa nazionale » (C. C. D. N.) alla dipendenza esclusiva del Capo del governo.

Art. 2.

Il C. C. D. N. sarà scelto tra i marescialli d'Italia, i generali d'esercito, i generali d'armata, i generali comandanti di corpo d'armata e gradi corrispondenti della Regia marina e della Regia aeronautica. Egli è nominato per decreto reale su proposta del Consiglio dei ministri.

Per il solo fatto della sua designazione, assume, qualora già non lo abbia, grado o rango di generale d'armata e diventa in tale grado o rango il più anziano.

Art. 3.

Il C. C. D. N. in tempo di pace risponde al Capo del governo della preparazione generica delle forze della difesa nazionale; ed in tempo di guerra in nome di S. M. il Re, Capo supremo di tutte le forze nazionali, dirige le operazioni.

Art. 4.

Il C. C. D. N. è il consigliere tecnico del Capo del governo allorchè si tratta di stabilire le assegnazioni di bilancio ed i consolidamenti di programmi a lunga scadenza, per le diverse branche della difesa nazionale, in base alle decisioni prese nel comitato dei capi di stato maggiore dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, con l'approvazione dei rispettivi ministri.

Art. 5.

I capi di stato maggiore dell'esercito, della marina e dell'aeronautica hanno la responsabilità specifica della preparazione delle rispettive branche nei riguardi del ministro interes-

sato e tecnicamente lavorano sotto l'alta direzione del C. C. D. N. il quale riunisce e presiede il comitato dei tre capi di stato maggiore per gli studi e le questioni di interesse comuni della difesa nazionale e la concretazione dei piani di guerra.

Art. 6.

A giudizio del Capo del governo, il C. C. D. N. interviene per pareri tecnici nel Consiglio dei ministri.

Egli è membro di diritto della Commissione suprema di difesa ed ha in tempo di pace uno stato maggiore in cui sono rappresentate a parità le tre branche della difesa nazionale.

LINEA DI PARITÀ DELLE TRE BRANCHE.

Ho accennato rapidamente ed in linea ideologica ai pericoli derivanti in guerra dal disegno di legge presentato dal Governo. Aggiungerò ora che dalla subordinazione, più o meno larvata, nella quale esso mantiene marina ed aeronautica, rispetto all'esercito, può derivare fin dal tempo di pace una influenza in contrasto con lo sviluppo e con lo spirito della marina.

Qualsiasi umana applicazione non può infatti astrarsi dalla qualità delle persone che devono realizzarla, e poichè oggi l'esercito e l'aeronautica sono rette da una stessa mentalità di preparazione alla guerra, si spiega perfettamente che l'aeronautica non possa vedere inconveniente alcuno nel suo stato di subordinazione. La marina, invece, che dev'essere armata ed equipaggiata per impieghi e scopi diversi, non può adattarsi colla stessa facilità, e ciò non già per spirito di insofferenza o di intransigenza, ma perchè presagisce che l'unione esercito-aeronautica la pone decisamente in un nocivo stato di isolamento.

Che cosa infatti può prevedersi che avvenga? È facile dirlo.

Per ragioni programmatiche di Governo, l'aeronautica deve avere tutto lo sviluppo previsto, e poichè non si può certo arrestare lungo la via di tale sviluppo, la linea di parità da me tanto vagheggiata nella unione delle tre branche, si trasformerà inevitabilmente in una scala, che avrà in alto l'aeronautica, in mezzo l'esercito, in basso la marina; e poichè le necessità

occorrenti all'aeronautica sono forse assai superiori a quelle ora prevedibili, e poichè anche l'esercito deve provvedere ad occorrenze pressanti, ben poco potrà restare alla marina.

È questo il quadro reale, poichè, fino a che il giudizio distributivo sarà fatto con sola mentalità terrestre, è naturale e logico che venga dato maggiore interessamento a quanto si conosce di più, che non a ciò che si conosce di meno.

Io ho piena sicurezza nella forte e viva simpatia che il nuovo ministro della marina ha per la marina; ma so anche, per prova lungamente vissuta, che dinanzi ad impedimenti di danaro, qualsiasi benevolenza rimane platonica. Ecco perchè nel futuro io vedo immancabilmente disegnarsi un interrogativo che si definisce nel dubbio, che la marina, o non possa tenersi nella sua giusta efficienza, oppure non possa raggiungerla che con molto ritardo. Questi due pericoli sarebbero evitati, se venisse realizzata quella linea di eguaglianza che è nei miei progetti, e che anche per la parte preparativa, anzi essenzialmente per essa, diventa una necessità assoluta. In tal caso, infatti, colui che sarà posto al disopra di tale linea, la percepirà tutta con visuale di simmetria, ed udrà perciò colla stessa intensità sonora le voci dei tre richiedenti; ma se invece il coordinatore scende sulla linea stessa, occupandone un punto qualsiasi, è inevitabile che egli dovrà sentire più forte chi gli griderà più da vicino, e quest'ultimo avrà sempre ragione.

IL MARE D'ITALIA.

Signori Senatori,

Come vedete, non sono un passionale che si lascia indurre in una via partigiana e non sono affatto un ribelle a quelle idee nuove che, giustamente, la giovinezza italiana vuole affermare.

Io sento invece che la mia convinzione mi trasporta con ardente impulso ancora più in là del progetto che oggi rappresenta la decisione del Governo, al quale sono fiero di avere appartenuto per trenta mesi. Se una imperiosa ragione di coscienza non me lo avesse imposto, io vi parlerei oggi da un altro banco, ma con la coscienza non si transige, tanto più quando è in gioco la sicurezza della nazione.

Io sento oggi che il mare d'Italia, il grande mare che tanto amo, mi affida la sua causa di rivendicazione di fronte a tutti gli Italiani; accoglietene la voce potente, che oggi è fervida preghiera, ma che potrebbe un giorno essere grave minaccia. (*Applausi; congratulazioni*).

AMERO D'ASTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Il disegno di legge che ha per titolo: « Ordinamento dell'alto Comando dell'esercito », riguarda anche in parte la marina per la coordinazione delle forze che devono concorrere alla difesa dello Stato, ed anche per obbiettivi comuni.

Naturalmente parlo esclusivamente per ciò che riguarda la marina, e dopo quanto ha detto l'onorevole Revel poche cose ho da aggiungere.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, poco tempo fa, parlando del ministro unico, ne rilevava la non opportunità e la non convenienza a riguardo della marina e dell'esercito, e citai in parte le ragioni e anche dei fatti, senza scendere a particolari che non mi sembrava opportuno dire. Come ha già affermato l'onorevole Revel mi pare che se Napoleone I non riuscì a fare il buon comandante unico difficilmente vi riuscirà un altro. In quella occasione io diceva che esiste già un organismo adatto a coordinare le forze di terra e di mare e l'aeronautica per la difesa dello Stato, e dicevo che questo organismo era la Commissione suprema di difesa, della quale ne fanno parte e possono farne parte tutte le autorità dell'esercito, della marina e della aeronautica che sono più competenti; è quindi effettivamente l'organismo più adatto per coordinare tutte queste armi per la difesa della Patria.

Mi fa piacere di vedere che, nel disegno di legge che si discute, questo fatto è accennato e che a questo organismo è devoluto il coordinamento.

E a tale riguardo debbo dire che alla dicitura dell'Ufficio centrale per l'articolo 2 troverei più adatta sostituire la dicitura del Ministero, in questo senso: che quell'organismo determina questa cooperazione, il capo di Stato maggiore dell'esercito concreta le disposizioni, ma s'intende che dovrà concretarle in base alle decisioni di questa Commissione. Questo io credo sia necessario di ben rilevare perchè se il capo di Stato Maggiore dell'esercito avesse l'autorizzazione di modificare

quelle decisioni, io voterei contro la legge; mentre se si tratta soltanto che egli deve concretare ciò che ha deciso la Commissione suprema di difesa, non ho nessuna difficoltà di votare tale disposizione. La Commissione di difesa siede in tempo di pace, poichè in tempo di guerra è difficile che si riunisca o se potrà farlo, si riunirà presso il Comando dell'esercito; ma evidentemente in tempo di guerra se il capo di Stato Maggiore dell'esercito avrà da prendere disposizioni che riguardano la Marina e l'aeronautica è da supporre che chiamerà i relativi capi di Stato Maggiore, poichè è evidente che, essendo essi maggiormente pratici della loro arma, delle possibilità e dei modi di impiegarla, potranno dare utili suggerimenti. Del resto in tutte queste cose molto è questione di tatto; visto che si lavora per uno scopo unico, è bene che questo tatto ci sia sempre da una parte e dall'altra.

Riguardo alle esercitazioni in comune, io accetto la modifica portata all'articolo originario dall'Ufficio centrale. In quelle tali esercitazioni che riguardano specialmente l'esercito, s'intende che ne abbia la direzione il Capo di stato maggiore generale dell'esercito; ma naturalmente quando si tratta di cose marinare, le decisioni saranno prese in concorso con i capi della marina, le operazioni navali saranno giudicate dai giudici di campo navali, perchè essi hanno la competenza di giudicare se ciò che doveva fare la marina è stato fatto secondo le norme marinaresche. Facciamo l'esempio di uno sbarco. Il dire se le navi sono portate in un ancoraggio conveniente, se l'ancoraggio è stato preso bene, se il Comandante di spiaggia ha prese tutte le opportune disposizioni per la difesa e perchè siano messi a posto tutti i mezzi di sbarco, in modo che lo sbarco avvenga rapidamente e senza inconvenienti, evidentemente è la marina che deve giudicarlo, perchè è quella che ne ha la competenza necessaria. E quindi, sempre quando così sia intesa, io approverò la legge.

E non ho altro da dire.

SECHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI. Onorevoli colleghi, debbo candidamente dichiarare che non ero affatto preparato a parlare oggi su questo disegno di legge, elencato terzo nell'ordine del giorno. Perciò non

ho cartelle e non ho neppure una perfetta coordinazione di idee nel cervello.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, interim per la guerra e marina*. La colpa è mia.

SECHI. Non intendevo muover doglianza a nessuno; desideravo soltanto dare ai colleghi la confortante notizia, che naturalmente sarò ancora più breve di quanto sia mia consuetudine.

Io non intendo discutere i particolari, la dizione di questo o di quello articolo del disegno di legge, come ha fatto l'onorevole Amero per gli articoli che interessano la R. Marina. Anzitutto avendolo fatto lui, è perfettamente superfluo lo faccia io; ma poi — me lo consenta l'onorevole Amero — a mio avviso questo disegno di legge va considerato soprattutto — vorrei dire esclusivamente — nello spirito suo informatore. I particolari di dizione in una legge che dovrà essere applicata da cinque o sei persone, uomini di Stato e altissime Personalità militari, non vanno a mio avviso trattati come — per esempio — è necessario per il Codice penale, che numerosi giudici devono applicare a numerosissimi giudicandi, epperò ne va attentamente vagliata la dizione, direi quasi parola per parola.

Per questo disegno di legge, invece, conviene considerare soprattutto il criterio fondamentale che lo informa. Orbene, come può dubitarsi che le altissime e pochissime Personalità che dovranno applicarlo, di questo criterio non avranno piena coscienza? E allora, i particolari della dizione intorno ai limiti di competenza specifica dell'ammiraglio, del generale di aeronautica, e del generale di un Corpo di truppe che effettuano una operazione combinata, secondo me, non ha proprio rilevante importanza.

Quello che invece, a mio avviso, va fatto, è di ben fissare lo spirito informatore del disegno di legge. Anzitutto mi soffermo, perchè credo che molto giovi all'uopo, sul titolo di esso che è: *Ordinamento dell'alto Comando dell'esercito*. Dunque, si tratta di cosa che riguarda essenzialmente l'esercito; invece finora ho sentito parlare soltanto di marina e di aeronautica: è vero, che il disegno di legge considera pure la coordinazione di questi mezzi bellici con l'esercito, ma come sarebbe possibile fare altrimenti? Sul criterio fondamentale, e cioè che in guerra occorra unità di Comando per ottenere da questi tre grandi fattori della possanza militare di un

Paese il massimo rendimento complessivo è superfluo discutere: io non posso immaginare che sia fra noi un solo dissenziente su questo punto.

Ed allora è logico, è indispensabile, che, volendo stabilire per legge quello che si ritiene possa essere il miglior ordinamento dell'Alto Comando dell'Esercito, si consideri pure la Marina e l'Aeronautica. Ma, secondo me, in questo disegno di legge di esse si tratta soltanto incidentalmente; per quel tanto che è necessario, a determinare i rapporti con i Comandi della Marina e dell'Aeronautica quando si tratti di azioni che implicano l'impiego coordinato delle relative forze. Se ne parla pure nei riguardi della preparazione: ma, secondo me, su questo punto il disegno di legge nulla innova ai criteri e alle norme attualmente vigenti. In sostanza la preparazione bellica è questione essenzialmente di spesa e del modo come è ripartita; di assegnazione di fondi all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica: il disegno di legge non considera questa materia, dunque deve ritenersi che nulla innova; certo è che nessun potere speciale conferisce al Capo di Stato Maggiore generale per stabilire la proporzione fra i vari bilanci militari: tuttavia se il Governo vorrà confermare che così è, non solo nella dizione letterale ma pure nello spirito informatore della legge, potremo votarla ancora più tranquilli.

Considerate, onorevoli colleghi, che l'assegnazione dei fondi per la preparazione dell'esercito, della marina, dell'aeronautica è un atto di Governo sottoposto annualmente all'approvazione del Parlamento. Le Autorità militari per quanto elevatissime possono si fare delle proposte, ma non hanno alcuna capacità deliberativa; e queste proposte vanno esaminate dalla Commissione suprema di difesa, della quale fanno parte i ministri militari, e insieme al Capo di Stato Maggiore generale anche il Capo di Stato Maggiore della marina: non so se c'entri anche quello dell'aeronautica perchè, ripeto, non ero preparato a discutere.

Ed allora, perchè preoccuparsi che dall'applicazione di questo disegno di legge possa venire una minorazione dei fondi, invero molto modesti, oggi assegnati alla marina e all'aeronautica? Molto modesti, ripeto, già attualmente per ragioni che non è ora il caso di

esporre, ma nelle quali certo non entra il disegno di legge ora in esame. Purtroppo, quando esso sarà approvato, i fondi per l'esercito non andranno affatto ingrossando miracolosamente; ed io son certo che neppure muteranno notevolmente le proporzioni degli assegni attuali ai tre grandi fattori dell'efficienza bellica: esse dipendono da situazioni politiche, geografiche, demografiche, che nessuna legge può in guisa alcuna mutare; e comunque è ovvio che il primo a rendersi conto della necessità di ben proporzionare la forza di questi fattori sarà proprio il Capo di Stato maggiore generale.

Io non vedo proprio, perchè in questa discussione si debba andare a investigare quale di questi tre fattori, esercito, marina ed aeronautica, abbia maggiore o minore importanza per l'Italia; debba essere posto in prima, in seconda, in ennesima linea. Anzitutto, ripeto, questa valutazione non interessa specificamente il disegno di legge in esame: osservo poi incidentalmente che essa niente di bene può portare, mentre non è da escludere possa essere causa di qualche disagio morale; ma soprattutto è una valutazione che non ha ragione alcuna di essere. Perchè, signori senatori, esercito, marina, aeronautica stanno su un piede di assoluta eguaglianza nel quadro complessivo della forza armata nazionale: non si può neppure pensare, tanto meno discutere, che l'uno o l'altro di questi elementi sia più necessario, più importante; se l'esercito, o la marina o l'aeronautica manca al suo ufficio, la guerra si perde; per vincerla bisogna che ciascun fattore operi con successo nel rispettivo campo di azione.

Perchè adunque si vuol parlare di prevalenza o di temuta prevalenza? forse perchè l'esercito mobiliterà milioni di uomini e la marina soltanto decine di migliaia? Io affermo che le tre forze sono su un piano di perfetta uguaglianza, non solo nella pubblica estimazione ma pure nella valutazione tecnica della loro importanza: orbene il disegno di legge nulla innova, nulla muta al riguardo.

Vi può essere qualcuno che sopravvaluti nel suo pensiero l'importanza dell'esercito, o della marina o dell'aeronautica, può esservi anche in questa aula; ma sono opinioni personali, alle quali non conviene attribuire soverchia importanza, anche nei riguardi degli esempi storici che talora si adducono per appoggiarle. In-

fatti la storia, nella sua vastità e varietà, offre facilmente altri esempi che, considerati isolatamente e non già — come va fatto — nel quadro generale degli avvenimenti, dimostrerebbero proprio il contrario.

Quando si dice, per esempio, che il potere marittimo britannico ha determinato il crollo di Napoleone, si dimentica che l'Inghilterra fece in quel tempo anche uno sforzo militare enorme, e non stette davvero inoperosa per quanto riguardava la guerra terrestre.

Le sue navi stavano sì alla foce del Tago, ma sulle trincee di Torres Vedras vi era Wellington con le sue truppe. E badiamo, onorevoli colleghi, che questo avvenne non soltanto nel periodo napoleonico: avvenne altresì — se pure in misura minore — nelle precedenti lotte di egemonia europea, ad esempio quando la Gran Bretagna era alleata di Federico II contro il disegno egemonico di Luigi XIV e dei suoi successori, milizie inglesi combatterono allora di frequente a fianco delle truppe prussiane.

Insieme alle truppe, e anche quando non ne levava di proprie, l'Inghilterra dava liberalmente denari affinché ne levassero i suoi alleati.

Dunque l'Inghilterra, potenza isolana e marinara per eccellenza, ha ancor prima del periodo napoleonico riconosciuto coi fatti l'importanza dell'azione terrestre: ma io mi guardo bene dal dedurne, che per questo non abbia pure attribuito la dovuta importanza all'azione marittima.

Prego scusarmi se ho finito anch'io col fare un po' di storia, e riprendendo l'argomento rilevo che il disegno di legge in esame, secondo me, non infirma affatto il concetto fondamentale di assoluta parità fra esercito, marina, aeronautica. È adunque fuori di luogo turbarsi, per il dubbio che possono sorgere preminenze od inferiorità quanto mai deprecabili: in Italia questo non avverrà mai. Tanto meno credo, si possa parlare di subordinazione dell'uno di questi fattori rispetto ad altri: vi sarà sì subordinazione in una azione combinata, di quei colonnelli o capitani di vascello che comandano i reparti in essa impiegati, verso il comandante dell'operazione che potrà essere ufficiale di terra, di mare, di aeronautica a seconda delle circostanze; ma sarà subordinazione specifica e temporanea della quale non vedo motivo alcuno di turbarsi, e che

comunque è sempre esistita per ovvia necessità di cose.

Ma subordinazione generale - per esempio - della Marina all'Esercito, io non riesco a concepirla; comunque escludo che il disegno di legge in esame possa in guisa alcuna determinarla. Anche su questo punto, tuttavia, credo che una conforme dichiarazione del Governo gioverebbe ad eliminare ogni dubbio, e a farci con animo ancora più tranquillo dar voto favorevole al progetto in discussione. (*Vive approvazioni*).

Presentazione di disegni di legge.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dell'altro ramo del Parlamento: « Ammissione delle donne all'elettorato amministrativo ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Federzoni della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione.

CITO FILOMARINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CITO FILOMARINO. Sul progetto di legge per l'alto comando del R. Esercito vorrei scindere la questione in due parti: la sostanza e la forma. Per la sostanza, unanime è il consenso per l'unità di comando, o, per meglio dire, per la coordinazione delle forze armate della nazione; per la forma invece, se un uomo come il senatore Thaon di Revel, che rappresenta l'esponente della marina e le cui parole hanno sicuramente una eco profonda nel paese, ha potuto affermare quello che voi avete udito, vuol dire che, pure essendo d'accordo nella sostanza, c'è qualche cosa nella forma che potrebbe essere corretto. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Sechi e quindi non ripeterò tutte le sue considerazioni. Per tutelare l'amor proprio e la dignità della marina...

SECHI. Non è questione di dignità.

CITO FILOMARINO. Quando un uomo come il senatore Di Revel ha detto che la marina sarebbe dipendente dall'Esercito bisogna pur fare qualche cosa per distruggere questa impressione, chè se l'ha lui potrà averla anche altri in Paese. Basterebbe che, dove è detto che il Capo di stato maggiore generale dà le direttive di massima alla marina e alla aeronautica, si modificasse la dicitura così: Il Capo di stato maggiore generale, d'accordo con i capi di stato maggiore della marina e della aeronautica, stabilisce le direttive, ecc.

THAON DI REVEL. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL. Per quanto sia grato delle parole pronunciate dal senatore Cito Filomarino, desidero che la mia qualità personale venga astratta dalle mie parole. Io non ho inteso dire che la marina non può dipendere da un ufficiale generale dell'esercito, ma bensì che non può dipendere dal Capo dello Stato maggiore dell'esercito, perchè questi si occuperà prevalentemente dell'esercito e non della marina. Perciò voglio che vi sia una persona al di sopra di tutti che giudichi con obiettività dei bisogni dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, che forse tra poco scomparirà come arma a sé per restare come ausiliaria delle altre due armi. È necessario che questa persona non sia vincolata a nessuna delle tre armi; la funzione di Capo di Stato maggiore dell'esercito è incompatibile con quella di comandante di tutte le forze nazionali.

Per dimostrare dove si possa andare a finire quando un'autorità appartenente all'esercito decida di questioni navali, ricorderò che il maggior disastro navale avutosi durante la guerra è stato provocato da un generale. È stato il generale Kitchener che ha voluto lo sbarco dei Dardanelli. L'inchiesta seguita in Inghilterra ha provato chiaramente che dal Governo civile e dal generale Kitchener fu voluta la spedizione nella quale sono caduti più di 100,000 uomini e si sono perdute sei grandi navi, molte minori ed alcune migliaia di marinai.

Ora se fosse stato in tempo interrogato il primo Lord dell'ammiragliato Fisher ed egli

avesse potuto dire ciò che pensava, il disastro sofferto dall'Intesa non avrebbe avuto luogo.

Signori miei, io sono costretto a domandarvi che cosa sarebbe accaduto nelle giornate oscure del novembre 1917, se la marina non avesse dominato l'Adriatico. Chi poteva trattenere il nemico nell'invasione? Tutto il nostro esercito era verso il fronte del Piave e tendeva a riorganizzarsi, ma se il nemico avesse avuto l'ardimento necessario e non ci fosse stato chi gli avesse contrastato di attraversare l'Adriatico, in qualunque punto della costiera a sud di Chioggia, l'Italia era aperta all'invasione. Fu la marina ad impedirlo; essa sola aveva armate tutte le coste e provveduto alla loro difesa. E se allora la marina avesse dovuto attendere l'ordine del Capo di Stato maggiore che era in altre cose occupato e che non poteva dare ordini, che cosa sarebbe accaduto?

Concludendo, ritengo che vi possa essere un comandante Capo di tutte le forze che sia posto al di sopra di tutti. (*Approvazioni*).

CAVIGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVIGLIA. Domando scusa al Senato se mi accadrà di ripetere un argomento già trattato da altri oratori. Siccome sono arrivato un po' tardi in seduta, non ho potuto assistere alla discussione fin dal suo inizio. Se avessi saputo che questa legge sarebbe stata discussa oggi, avrei fatto qualsiasi cosa per arrivare in tempo.

La legge nel suo complesso è buona, ma vi è un punto che io non posso approvare, e perciò mi unisco a quanto ha detto il senatore Thaon di Revel. Lo faccio non solo per cameratismo verso la marina, ma anche sotto il punto di vista morale e sotto il punto di vista dell'educazione dei nostri ufficiali di marina, perchè è necessario che essi abbiano la profonda convinzione che nessuna autorità sta sopra di loro, salvo quella marinara. Questo è necessario, perchè tutte le volte che gli ufficiali di mare sono stati abituati ad attendere ordini da autorità territoriali, hanno sempre dimostrato di non aver fiducia nè nelle loro forze nè nella loro abilità! (*Commenti*).

Domando scusa, signori, se esprimo idee non condivise da tutti. Quando i Cartaginesi per la prima volta si sono trovati a contatto dei Romani, i Romani a Reggio e i Cartaginesi a Messina, i Cartaginesi aspettavano ordini da

Cartagine, mentre i Romani sapevano quello che dovevano fare, e sapevano che dietro di loro c'era Roma che li avrebbe sostenuti, qualunque cosa avessero fatto. Ebbene, da quel momento i Romani hanno dominato sul mare i Cartaginesi.

Quando Napoleone I dettava ai suoi ammiragli ordini *dettagliati*, mentre Nelson era completamente padrone della sua volontà, i primi sono stati battuti. Fra l'una epoca e l'altra sempre si verifica lo stesso fenomeno.

È necessario che i nostri ufficiali di marina abbiano la coscienza e la sicurezza che quando essi si trovano sulle loro navi rappresentano la nazione, e nessuna volontà è sopra la loro. Il generale è legato al controllo della nazione, il comandante di navi è la nazione lanciata nella storia e nella vita.

E del resto, in realtà, se noi andiamo ad analizzare, quali sono le operazioni combinate che si possono fare?

L'operazione principale che deve fare la marina è quella di rendersi padrona del mare: per questo nessun ordine può ricevere dalle autorità terrestri. Altre operazioni sono gli sbarchi e le operazioni tattiche combinate. Ma per gli sbarchi unico giudice della loro possibilità nel tempo è l'ufficiale di marina, il quale soltanto può dire se lo sbarco può farsi o no in quelle determinate circostanze. Per le operazioni tattiche combinate unico giudice è ugualmente la marina. Il comandante delle forze di terra potrà chiederne il concorso, ma soltanto la marina potrà dire se può darlo.

Perchè dunque conferire agli ufficiali di terra l'autorità di dare ordini ai comandanti di forze navali? Se si tratta di fare operazioni d'accordo, c'è la Commissione suprema di difesa...

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, interim per la guerra e marina*. Non ha questo compito, non l'ha mai avuto, non può mai averlo. È troppo numerosa: 22 persone non vinceranno mai una battaglia!

CAVIGLIA. Sono pienamente d'accordo con l'onorevole presidente del Consiglio: una Commissione non può comandare azioni belliche nè guidarle, ma la Commissione suprema può nominare il comandante volta a volta, se non vuol farlo il Governo. Altra cosa è mettere un'azione navale sotto gli ordini di un ufficiale

di terra, oppure lasciarla giudicare da un Consiglio formato dal capo di stato maggiore della marina, dell'esercito e dell'aviazione. Se vi fosse un comandante unico, come è desiderato dal senatore Thaon di Revel, credo che quello potrebbe assumersi veramente la direzione di tutte le operazioni, con l'aiuto dei tre capi di stato maggiore.

SECHI. Domando di parlare per fatto personale. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI. Veramente il fatto personale è di Napoleone, non mio. (*Viva ilarità*). Sapete, signori senatori, quali ordini Egli dava all'ammiraglio Ganteaume comandante in capo della Manica? « Assicuratevi per quarantott'ore il dominio del Canale e l'Inghilterra è annientata ». Mi pare, che lasciavano piena libertà di azione nei riguardi tecnici e marinareschi all'ammiraglio.

CAVIGLIA. Domando di parlare per fatto personale.

SECHI. Disgraziatamente per lui, gli ammiragli francesi del tempo non riuscivano a conseguire alcun successo, e non mostravano generalmente di essere animati da grande spirito di iniziativa; allora, ma allora soltanto, Napoleone intervenne più direttamente nella condotta della guerra marittima. È vero, che neppure i piani da lui dettati ebbero successo, anzi il disastro di Trafalgar avvenne dopo il suo più diretto intervento negli affari della marina; ma questo non prova che egli non abbia lasciato, finché lo giudicò possibile in rapporto alle qualità degli ammiragli di cui disponeva, conveniente libertà di azione per la condotta della guerra sul mare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Caviglia.

CAVIGLIA. Io sono dispiacente di dover rispondere a questa lezione...

SECHI. No, no.

CAVIGLIA... ma il senatore Sechi parla di un ammiraglio che ha avuto una parte secondaria perché bloccato in un porto non poté far nulla; io invece parlo degli ammiragli Villeneuve, Missiessy e di altri che essendo abituati a ricevere ordini da Napoleone, non avevano più spirito d'iniziativa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale,

restando riservata la facoltà di parlare al relatore ed al Governo.

GIARDINO, *relatore*. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO, *relatore*. (*Segni di attenzione*). Non mi aspettavo, né potevo aspettarmi, che, dai precisi termini del disegno di legge, la discussione si allargasse su di un terreno, sul quale, per parte mia, credo che il meglio sia di dire il minor numero di parole possibile.

Vorrei che il disegno di legge fosse letto, come è scritto, e che così si fissassero i punti della discussione.

Quasi tutti gli oratori, che hanno parlato fin qui, hanno prevalentemente trattato di ciò che può accadere in guerra per ordini che fossero dati dal Capo di stato maggiore dell'Esercito alla Marina. Ebbene: questo disegno di legge, in tale materia non dice neppure una parola. Anzi c'è un articolo 9 che dice: « Il capo di Stato maggiore generale in tempo di guerra esercita le attribuzioni stabilite per la sua carica dal regolamento sul servizio in guerra ». Quindi tutto ciò, che è condotta delle forze in guerra, è espressamente rimandato alle disposizioni da tempo vigenti, ed è espressamente escluso da questo disegno di legge, per precisa disposizione del disegno medesimo.

Perciò io non ne dirò verbo.

Nessuno può credere, io penso, che, o Governo, o ufficiali dell'Esercito, abbiano, anche inavvedutamente, con questo disegno di legge, menomata nel sentimento nostro e della Nazione la considerazione della nostra gloriosa Marina. Se così fosse, non io avrei accettato di trattare l'argomento.

Io pregherei soltanto di esaminare obiettivamente che cosa questo disegno di legge stabilisca per il coordinamento delle tre grandi forze armate della Nazione, e se in qualche modo ne alteri la parità di considerazione, e se in qualche modo stabilisca una subordinazione dell'una all'altra, e se, soprattutto, onorevole Cito, si possa parlare di amor proprio e di dignità di una delle armi, amor proprio e dignità di cui sono fraternamente gelose, in solido, tutte le armi della Nazione. (*Bene*).

È detto in questo disegno di legge, come io ho cercato di spiegare nella mia relazione, che le attribuzioni del Capo di Stato maggiore sono divise in due parti.

Una, che è la massima, riguarda esclusivamente l'esercito, e su di essa non v'è stata alcuna contestazione. Del resto, queste disposizioni sono quelle che già vigevano, con l'aggiunta, alle funzioni dell'antico Capo di Stato Maggiore, della funzione ispettiva dell'esercito; ed io ho chiarita l'indispensabilità di questa aggiunta, perchè non vi può essere un uomo che prepari uno strumento, chiuso nella sua stanza, seduto al suo tavolo, senza che di tratto in tratto veda e senta questo strumento.

Per l'altra parte, che riguarda le disposizioni di coordinamento dell'azione delle tre armi, è stato detto che questo spetta alla Commissione suprema di difesa. Ebbene: proprio questo stabilisce il disegno di legge, quando prescrive che in base alle decisioni della Commissione suprema agisca l'esecutore tecnico del coordinamento, che è il Capo di Stato Maggiore generale.

Il senatore Amero D'Aste dice che, per l'articolo 2 preferisce la dicitura del testo ministeriale. Ma io osservo che la modificazione introdotta è proprio, *ad abundantiam*, nel senso da lui desiderato, di stabilire cioè, ancora più esplicitamente, che soltanto per questa parte del coordinamento, il Capo di Stato Maggiore generale prenda ingerenza nella difesa generale; e la prenda secondo le deliberazioni della Commissione suprema di difesa; e la prenda soltanto nell'ambito delle proprie attribuzioni; e, infine, la svolga alla dipendenza diretta del Presidente del Consiglio che è anche il Presidente della Commissione. Si può dire di più? In sostanza, è precisamente la Commissione di difesa, che — ben s'intende nelle linee generali e senza entrare nei dettagli del tecnicismo di ciascuna branca — stabilisce quello che si deve fare per la difesa generale dello Stato, ed il Capo di Stato Maggiore generale lo traduce in piano di operazioni, ed in coordinamento di azione dove sia necessario.

Ora, quando tutti siamo d'accordo su questi concetti fondamentali, che il piano di operazioni deve essere concepito da una mente sola, e che tutti gli sforzi debbono (non vi sarebbe bisogno di dirlo) concorrere allo scopo comune — concetti che sono le condizioni medesime, non dirò neppure per vincere, ma per correre il minor rischio di una sconfitta — quando tutti, dico, siamo d'accordo su questi concetti, come

si può contestare la necessità che, al minimo, venga stabilito, come il disegno di legge stabilisce, che l'esecutore delle idee della Commissione suprema di difesa, nel tradurle in forma tecnica, abbia facoltà di dare direttive *di massima*, soltanto *di massima*, e non per le operazioni in genere, nè per quelle della marina indipendente di cui si è parlato, ma soltanto per il caso di obiettivi comuni da raggiungere?

Io domando: se lo sforzo deve essere unico, vi deve o non vi deve essere una direttiva unica, e vi deve o non vi deve essere la persona che la emani?

L'onorevole Sechi molto giustamente ha detto che si tratta di persone, alle quali non possiamo infliggere un regolamento, che più che di attribuzioni chiamerei di tatto reciproco. (*Bene*).

Dunque su questo credo che non vi sia nessun dubbio. Ma aggiungerò di più. Chiunque abbia la responsabilità, che mi permetterei di definire tremenda, del comando delle forze della nazione in guerra, non potrà mai avere la pazza idea di demolire moralmente, o di intralciare in vincoli inutili, le medesime forze con le quali vuole conseguire la vittoria. È nell'interesse comune di rispettare l'autonomia, ma, più di tutti, ha interesse di rispettarla colui che ha la responsabilità. E questa norma è così precisa ed è così riconosciuta che noi la applichiamo sempre, anche nell'interno dei nostri organismi.

In conclusione, io credo che nessun pericolo vi sia in questa materia, per la forza stessa delle cose; ma credo anche che neppure una parola, in questo art. 2, specialmente come è stato modificato, possa giustificare i dubbi, che qui sono stati affacciati.

E pertanto il vostro Ufficio centrale, che ha detto nella sua relazione tutto quello che doveva dire, non ha altro da aggiungere sul disegno di legge che è sottoposto alla vostra approvazione.

Non so se l'onorevole Thaon Di Revel abbia inteso, accennando ad un suo personale disegno di legge, di proporre un emendamento al disegno di legge in esame. Mi limito a dichiarare che, siccome egli parla della istituzione di un comando in capo fin dal tempo di pace, e noi parliamo di attribuzioni del Capo di Stato Maggiore generale, l'Ufficio centrale nulla ha da

dire in proposito; perchè non è investito di simile questione.

THAON DI REVEL. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL. Ringrazio l'onorevole relatore di quanto ha detto e chiarisco che non ho inteso di presentare un progetto di legge che sapevo preventivamente respinto dal Governo.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, interim per la guerra e per la marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, interim per la guerra e la marina*. (*Segni di attenzione*). Prima di tutto voglio pubblicamente ringraziare l'Ufficio centrale per la sollecitudine con la quale egli ha portato il progetto alla discussione dinanzi a questa assemblea, e voglio anche ringraziarlo per la unanimità della quale lo ha suffragato.

Voglio anche ringraziare il grande ammiraglio Thaon di Revel per la difesa che egli ha fatto delle sue idee. Ma con quella franchezza che deve essere la dote precipua di una amicizia e di un'ammirazione profondamente sentita, avrei preferito che il senatore Thaon di Revel, il quale ha un grande prestigio in mezzo ai marinai d'Italia non avesse pronunciato quelle parole che, conosciute sulle plancie delle navi, possono determinare degli stati di animo incerti. Io affermo nella maniera più perentoria che questo disegno di legge non vuole affatto mettere la marina alla dipendenza dell'esercito, il che è praticamente assurdo, e meno ancora mettere la marina agli ordini dell'esercito. Nessuno di voi vedrà mai i colonnelli sulle torpediniere né i capitani di vascello fare dell'ordine sparso nei prati in prossimità delle caserme.

Del resto, lo stesso senatore Thaon di Revel accetta i criteri fondamentali di questo disegno di legge, ammette l'unicità di direzione della guerra e quindi della preparazione della guerra; richiede per le singole forze armate una autonomia di sviluppo, di preparazione, di impiego. Ma questa autonomia di sviluppo, di preparazione, di impiego è perfettamente rispettata in questo disegno di legge.

Il senatore Thaon Di Revel teme che il capo di stato maggiore generale, per il fatto che

provieni dall'esercito, abbia un debole per l'esercito. Io credo che egli eviterà accuratamente di far questo, appunto perchè vorrà evitare di essere domani accusato di qualche parzialità a favore della forza armata dalla quale egli discende e promana.

Qual'è la novità di questo disegno di legge? È la creazione del capo di stato maggiore generale. Ammessa come assiomatica la realtà che non si può pensare una guerra a compartimenti stagni, una guerra separata per l'esercito, una guerra separata per la marina, ed una separata per l'aviazione, si ammette conseguentemente la necessità di coordinare queste preparazioni.

Ammessa la coordinazione, bisogna trovare il coordinatore. Le grandi forze armate dello Stato al momento attuale sono tre: l'esercito, la marina, l'aviazione. Chi deve dare il coordinatore? Chi deve avere l'onere, l'onore, il privilegio di dare questo coordinatore? Non ho nessun dubbio a rispondere che deve essere l'esercito.

Perchè? Non sono venuto a questa determinazione senza avervi seriamente meditato. Non vi è dubbio che l'esercito è la forza più imponente, è la massa armata, come uomini e mezzi, di gran lunga superiore alle altre. Faccio notare a voi, onorevoli senatori, che, se è vero che il mare è un fattore immutabile, è altresì vero che c'è un altro fattore immutabile ed è questo: al di là delle Alpi vi sono dei popoli; tre blocchi, uno occidentale, uno tedesco, uno slavo. Un'invasione verrà da quelle parti, come è sempre venuta durante i secoli: quindi io affermo che bisogna concepire la guerra di domani come una guerra prevalentemente terrestre. E non v'è dubbio che la guerra di ieri è stata prevalentemente terrestre.

Hanno sbagliato gli strateghi tedeschi? Non lo so, non sono competente a giudicarlo. So che la guerra ha avuto uno sviluppo e un epilogo terrestre, ed in Italia anche.

Certamente la marina ha grandissima influenza, specialmente se la guerra dura, specialmente se è una guerra d'esaurimento; ma, allo stato degli atti, ed a seconda della possibilità di previsioni umane, non vi è dubbio che noi dobbiamo prevedere una guerra che sarà prevalentemente terrestre.

Poi vi confesso che c'è stata anche una

ragione morale nel dare questa specie di privilegio all'esercito; ed anche questa ragione ha giovato nelle mie determinazioni; ed è l'enorme sacrificio di sangue e di vite....

THAON DI REVEL (*interrompendo*). E la marina? Tutti hanno fatto il loro dovere.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, interim della guerra e marina*. È vero, non voglio stabilire confronti che sarebbero estremamente odiosi; ma, dato che la guerra è stata prevalentemente terrestre, i sacrifici che la guerra terrestre ha imposto sono stati enormi.

Perchè si deve temere che la marina sarà sacrificata nei suoi bisogni? Oggi non c'è un ministro della marina perchè io non ho voluto. Ho voluto io stesso assumere l'*interim* per dimostrare che non volevo stabilire delle spequazioni iniziali; ma domani gl'interessi della marina saranno tutelati da un eventuale ministro, saranno difesi da un capo di stato maggiore della marina, vi sarà un Consiglio dei ministri, vi sarà un Parlamento, vi sarà il popolo italiano.

Non si può pensare che il capo di stato maggiore generale dell'esercito vorrà intisichire la marina, perchè, come osservava l'onorevole Giardino, intisichirebbe uno degli elementi della vittoria di domani.

D'altra parte, più che le divagazioni storiche, le quali possono sempre interpretarsi a seconda della necessità della tesi che si sostiene, vediamo che cosa l'art. 2 dice in realtà. L'emendamento proposto a questo articolo dall'Ufficio centrale, che io accetto, finisce per accogliere in parte la tesi del senatore Thaon di Revel. La costruzione geometrica del senatore Thaon di Revel sarebbe stata questa: tre capi di Stato maggiore - dell'esercito, della marina e dell'aeronautica - al di sopra, un capo supremo.

Quel che ci ha diviso dal pensiero del senatore Thaon di Revel è questo, che io dico che il capo supremo lo deve dare l'esercito. Il senatore Thaon di Revel non voleva precisare questo particolare. Io dico che questo particolare deve essere precisato e deve essere indicata la forza dalla quale deve uscire il capo di stato maggiore generale. Il quale, per tutto quello che riguarda la coordinazione o preparazione preventiva dello Stato alla

guerra, dipende dal capo del Governo, dal Presidente del Consiglio, il quale è anche presidente della commissione suprema di difesa.

THAON DI REVEL. Ma non sarà sempre lei! (*Commenti*).

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, interim per la guerra e per la marina*. Le leggi non possono mai riferirsi agli individui. Non si può fare una legge perchè c'è in vista un determinato individuo; la legge ha in sé i suoi principi, la bontà e la giustizia dei suoi principi.

Per quello invece che riguarda l'esercito il capo di stato maggiore generale dipende dal ministro della guerra. È così nettamente distinta la funzione e la responsabilità di questo personaggio, che entra per la prima volta nei nostri ordinamenti militari. Egli, da una parte dipende dal capo del Governo per quello che riguarda la preparazione globale della Nazione alla guerra, e dall'altra, per quello che riguarda particolarmente l'esercito, dipende dal ministro della guerra.

Così stando le cose, onorevoli senatori, io vi prego vivamente di confortare col vostro voto questo disegno di legge, il quale, come giustamente è detto nella relazione dell'Ufficio centrale, è il primo passo verso quella riorganizzazione e quella coordinazione degli Istituti militari della nazione, che si appalesa sempre più urgente. Non c'è tempo da perdere e io non voglio assumermi la tremenda responsabilità di far trovare la Nazione impreparata innanzi a possibili cimenti. (*Approvazioni vivissime. Applausi*).

THAON DI REVEL. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Mi permetto di fare osservare all'onorevole senatore Thaon di Revel che ha già parlato per due volte. Ad ogni modo ha facoltà di parlare.

THAON DI REVEL. Ho chiesto la parola unicamente per dire che io non ho avuto affatto intenzione di influire sulle masse navali.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, interim della guerra e della marina*. Non ne dubito.

THAON DI REVEL. Io ho detto soltanto che questa legge poteva portare anche alle conseguenze che ho indicato. Ad ogni modo io sono certissimo che i nostri marinai, anche se

dovessero dipendere completamente da ufficiali dell'esercito, ubbidirebbero esemplarmente come hanno sempre ubbidito (*Vivissime approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, procederemo alla discussione degli articoli.

GUALTERIO. Domando di parlare per una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO. Ho domandato la parola per una breve dichiarazione di voto. Sarebbe stato superfluo prendere parte alla discussione generale di questo disegno di legge che riguarda quasi esclusivamente l'esercito, quando in questo Consesso l'esercito è così largamente e degnamente rappresentato, e tenuto conto della competenza dell'Ufficio centrale e del suo relatore.

Il paese ha sicura garanzia che una buona preparazione per la guerra non potrà mancare quando essa è affidata nelle mani degli artefici della vittoria.

Però mi è sembrato opportuno rilevare che alcune disposizioni di questo disegno di legge sia pure incidentalmente, ma in modo assoluto, coinvolgono altre amministrazioni militari che hanno speciale propria competenza e che soprattutto in guerra hanno gravi responsabilità da sostenere per la missione che sono chiamate o disimpegnare.

Per tali considerazioni io non posso approvare incondizionatamente questo disegno di legge e daré voto favorevole, però credo e spero che in altra occasione dovrà essere riveduto. Altre considerazioni mi spingono a non dare il voto contrario e soprattutto non voglio votare contro il Governo. Perciò mi asterrò dal voto nella fiducia che l'eminente uomo il quale ha voluto assumere il carico dell'*interim* del Ministero della marina, fedele al suo ispirato ordine del giorno, non potrà a meno di comprendere che certe disposizioni troppo assolute e categoriche non suggerite dall'esperienza della guerra hanno bisogno di revisione. E con questo ho finito.

THAON DI REVEL. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL. Dichiarò che il mio voto,

che non può essere favorevole, non ha nessun carattere politico.

CAVIGLIA. Chiedo di parlare per una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVIGLIA. Dichiaro che il mio voto, che non sarà favorevole, non ha nessun carattere politico.

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Gualterio, Thaon di Revel e Caviglia di queste dichiarazioni di voto.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

La carica di Capo di Stato Maggiore Generale può essere ricoperta esclusivamente da ufficiale che rivesta il grado di Maresciallo d'Italia, di Generale d'Esercito o di Generale d'armata.

Egli è nominato con Decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri.

(Approvato).

Art. 2.

Il Capo di Stato Maggiore Generale, per quanto riguarda, nell'ambito delle sue attribuzioni, la esecuzione delle deliberazioni della Commissione suprema di difesa, e per le eventuali operazioni di guerra, è alla diretta dipendenza del Presidente del Consiglio. E perciò egli concreta gli studi e le disposizioni necessarie per la coordinazione della organizzazione difensiva dello Stato, ed i piani di guerra, dando ai Capi di Stato Maggiore della Regia marina e della Regia aeronautica le direttive di massima per il concorso della Regia marina e della Regia aeronautica nel raggiungimento di obiettivi comuni.

Il Capo di Stato Maggiore Generale dipende invece dal ministro della guerra per quanto riguarda il Regio esercito. E perciò egli presiede in tempo di pace alla preparazione alla guerra dei quadri, delle truppe e dei relativi mezzi.

Esercita l'alta azione ispettiva sulle truppe, sui servizi e sulle scuole.

Egli deve essere consultato dal ministro sulle principali questioni relative alla destinazione degli ufficiali generali e sulle questioni di mas-

sima riflettenti avanzamento, stato e governo disciplinare dei quadri dell'esercito.

Il Capo di Stato Maggiore Generale, pertanto, in dipendenza di tali attribuzioni:

a) stabilisce i concetti fondamentali in base ai quali deve essere informata la preparazione alla guerra e comunica fin dal tempo di pace alle autorità interessate le direttive generali per l'organizzazione difensiva del territorio e per la determinazione dei compiti dei comandanti delle grandi unità durante il periodo della mobilitazione e della radunata, e all'inizio delle operazioni;

b) determina la formazione di guerra dell'esercito e i criteri in base ai quali debbono essere effettuati gli studi e i provvedimenti esecutivi per la mobilitazione delle truppe, la predisposizione dei materiali, la organizzazione dei servizi;

c) predispone l'impiego degli ufficiali generali presso l'esercito operante;

d) in relazione ai fondi stanziati in bilancio, stabilisce le esercitazioni annuali, comprese quelle combinate fra esercito, marina e aeronautica, sempre quando l'azione della flotta o delle forze aeree non rappresenti che il necessario concorso alle operazioni delle forze di terra. Investe caso per caso dell'alta direzione delle esercitazioni, qualora non l'assuma egli stesso, altro ufficiale generale.

(Approvato).

Art. 3.

Sono comprese più particolarmente nelle attribuzioni del Capo di Stato Maggiore Generale:

a) la compilazione degli studi riflettenti la sistemazione difensiva del territorio e le eventuali operazioni di guerra;

b) la compilazione dei documenti relativi alla formazione di guerra, alla mobilitazione, alla radunata dell'esercito ed all'impianto e al funzionamento dei servizi;

c) le predisposizioni, con il concorso delle autorità interessate, per la protezione delle vie di comunicazione e le loro eventuali interruzioni, e per la vigilanza e la protezione costiera ed antiaerea;

d) lo studio delle questioni relative all'addestramento dell'esercito;

e) lo studio della regolamentazione tattica, nonché gli studi e le pubblicazioni storico-militari;

f) gli studi di massima relativi al reclutamento e all'ordinamento del Regio esercito e alla circoscrizione territoriale;

g) gli studi e le questioni di massima relativi alla organizzazione ed al funzionamento dei servizi in tempo di pace;

h) le disposizioni relative al reclutamento ed all'impiego degli ufficiali di Stato Maggiore.

Il Capo di Stato Maggiore Generale propone infine al ministro della guerra la ripartizione delle somme iscritte nel bilancio per la guerra a seconda delle necessità.

(Approvato).

Art. 4.

Il Capo di Stato Maggiore Generale deve essere tenuto al corrente della situazione politica, per tutto quanto possa interessare l'esercizio delle sue attribuzioni.

(Approvato).

Art. 5.

Il Capo di Stato Maggiore Generale deve essere tenuto al corrente della situazione politica e militare delle Colonie, e deve essere chiamato a dare parere sulle più importanti questioni relative all'organizzazione delle truppe coloniali e alla difesa delle colonie.

Egli dovrà inoltre essere informato e consultato circa le operazioni militari coloniali che per la loro importanza richiedano o lascino presumere la partecipazione di reparti e mezzi metropolitani.

Dette questioni gli saranno segnalate dal ministro competente pel tramite del ministro della guerra.

(Approvato).

Art. 6.

Ogni qualvolta il Governo o il ministro della guerra convochino commissioni straordinarie per lo studio di questioni interessanti la preparazione della nazione alla guerra, faranno parte di esse il Capo di Stato Maggiore Gene-

rale e le persone da lui designate a titolo consultivo.

Il Capo di Stato Maggiore Generale fa parte — con voto consultivo — del Comitato deliberativo della Commissione suprema di difesa.

(Approvato).

Art. 7.

Per l'esercizio delle sue funzioni il Capo di Stato Maggiore Generale ha alla sua dipendenza:

a) gli ufficiali generali comandanti designati d'armata;

b) il sottocapo di Stato Maggiore Generale;

c) i generali a disposizione per le varie armi.

Egli potrà inoltre valersi dell'opera degli altri membri del Consiglio dell'esercito, di cui al successivo articolo 11, per quegli altri incarichi che credesse di affidare loro.

Per l'esecuzione degli studi e la emanazione delle disposizioni inerenti alle sue attribuzioni, il Capo di Stato Maggiore Generale dispone dello Stato Maggiore del Regio esercito.

(Approvato).

Art. 8.

Sono posti sotto l'alta direzione del Capo di Stato Maggiore Generale, la scuola di guerra, le altre scuole e accademie militari, per l'indirizzo e il coordinamento degli studi e delle esercitazioni, nonchè l'Istituto geografico militare per quanto riguarda l'indirizzo dei lavori che vi si compiono.

(Approvato).

Art. 9.

Il Capo di Stato Maggiore Generale in tempo di guerra esercita le attribuzioni stabilite per la sua carica dal regolamento sul servizio in guerra.

Egli lascia presso il Ministero della guerra gli organismi necessari a provvedere alla continuità d'indirizzo delle funzioni territoriali dello Stato Maggiore del Regio esercito.

(Approvato).

DEL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE.

Art. 10.

Il Sottocapo di Stato Maggiore Generale coadiuva il Capo di Stato Maggiore Generale nel disimpegno delle sue attribuzioni e compie gli speciali incarichi, relativi a tali attribuzioni, che gli vengono affidate dal Capo di Stato Maggiore Generale.

Sostituisce il Capo di Stato Maggiore Generale in caso di assenza o di impedimento di questo e lo rappresenta per quanto riguarda l'esercito. Deve avere almeno il grado di Generale di Corpo d'armata e sarà nominato con Decreto reale udito il Consiglio dei ministri.

(Approvato).

DEL CONSIGLIO DELL'ESERCITO.

Art. 11.

Il Consiglio dell'esercito si compone:

a) del Capo di Stato Maggiore Generale, Presidente;

b) dei quattro generali comandanti designati d'armata;

c) di tre altri generali d'esercito, d'armata o di corpo d'armata;

d) del Sottocapo di Stato Maggiore Generale.

Gli ufficiali generali di cui alla lettera c) sono nominati per Decreto reale su proposta del ministro della guerra alla fine di ogni anno e durano in carica per l'anno successivo. Essi possono essere riconfermati.

Al Consiglio dell'esercito è addetto un ufficio di Segreteria che sarà formato volta per volta con ufficiali dello Stato Maggiore del Regio esercito.

(Approvato).

Art. 12.

Il Consiglio dell'esercito è l'organo consulente del Capo di Stato Maggiore Generale sulle più importanti questioni relative all'organizzazione, al funzionamento, alla mobilitazione dell'esercito e alla difesa nazionale.

(Approvato).

Art. 13.

Indipendentemente dalla consulenza del Consiglio dell'esercito, il Capo di Stato Maggiore Generale potrà consultare, per questioni di importanza eccezionale, i Marescialli d'Italia ed il Grande Ammiraglio.

(Approvato).

Art. 14.

Ogni qualvolta debbansi trattare questioni attinenti alla difesa delle coste e al coordinamento della preparazione e dell'impiego delle forze di terra e di mare, o questioni attinenti ad ordinamenti militari che possano interessare contemporaneamente oltre il Regio esercito anche la Regia marina e la Regia aeronautica (o una di queste) il Consiglio dell'esercito si riunirà in assemblea plenaria col Comitato degli Ammiragli e col Consiglio dell'aeronautica (o con quello solo interessato di tali Concessi) per deliberazione presa di concerto tra i ministri interessati.

Per la trattazione di determinate questioni potranno di volta in volta essere chiamati a far parte del Consiglio dell'esercito, con voto consultivo, ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica ed eventualmente funzionari di altri ministeri e personalità civili che abbiano speciale competenza in materia.

(Approvato).

Art. 15.

Il Consiglio dell'esercito è convocato dal Capo di Stato Maggiore Generale ogni volta egli reputi necessario averne il parere. Il Capo di Stato Maggiore Generale stabilisce gli argomenti da discutere e l'ordine dei lavori. Quando egli non possa intervenire alla seduta, la Presidenza è assunta dal più elevato in grado o più anziano dei presenti.

(Approvato).

Art. 16.

Il Consiglio dell'esercito cessa di funzionare all'atto della mobilitazione e per tutta la durata della guerra.

(Approvato).

DEI GENERALI

COMANDANTI DESIGNATI D'ARMATA.

Art. 17.

Gli ufficiali comandanti designati d'armata, in base alle direttive che ricevono dal Capo di Stato Maggiore Generale eseguono gli studi e presiedono alle disposizioni per l'organizzazione della difesa nella zona loro assegnata e per la preparazione alla guerra delle rispettive armate.

Essi svolgono inoltre azione ispettiva sulla preparazione dei quadri e delle truppe delle grandi unità territoriali poste alla loro dipendenza, sull'efficienza dei servizi e sulle predisposizioni di mobilitazione delle unità stesse.

Disimpegnano inoltre quegli eventuali incarichi che sono loro affidati dal ministro della guerra o dal Capo di Stato Maggiore Generale.

(Approvato).

DELLO STATO MAGGIORE DEL R. ESERCITO

Art. 18.

L'ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito è stabilito con Decreto reale su proposta del ministro della guerra, udito il Capo di Stato Maggiore Generale.

Lo Stato Maggiore del Regio esercito è alle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore Generale per l'esecuzione delle funzioni di cui al precedente art. 7.

(Approvato).

Art. 19.

È abolito il Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 20; ed ogni disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 » (N. 155).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 155).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

THAON DI REVEL. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL. Vi sono molti ufficiali della marina che, per riduzione dei quadri o per altri motivi, hanno dovuto lasciare il servizio. Fra questi ufficiali vi sono elementi ottimi, i quali potrebbero essere bene utilizzati in altre aziende statali. Pertanto rivolgo viva preghiera all'onorevole ministro della marina, il quale è anche ministro degli affari esteri e presidente del Consiglio, affinché veda se non sia il caso di utilizzare questo personale negli impieghi delle colonie.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, interim per la guerra e per la marina*. Ne abbiamo poche delle colonie!

THAON DI REVEL. ...nel Dodecanneso, e in altre funzioni, come commissari, ecc. Quindi prego l'onorevole ministro di voler tenere in considerazione questa mia raccomandazione ed anticipatamente lo ringrazio.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, interim per la guerra e per la marina*. Ne terrò conto.

BATTAGLIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIERI. Il non essermi iscritto prima a parlare nella discussione del bilancio della marina, non mi dispensa dal rivolgerè all'onorevole ministro interinale di essa una raccomandazione; la quale si richiama ad altra che feci altra volta all'onorevole ministro del tempo: Gli equipaggi della R. Marina ora constano, in gran parte, di specializzati. Ebbene, ono-

revole ministro, io li raccomando alla vostra vigile e patriottica attenzione questi benemeriti elementi che veramente fanno onore alla R. Marina. Chi ha l'onore di parlarvi li conobbe da presso, come spettatore fedele ed ammiratore. Permettete dunque che oggi ancora io li segnali. Affratellati da alto senso di patriottismo e di dovere, anche recentemente essi hanno dato un mirabile esempio di disciplina patriottica e di sacrificio. Onorevoli colleghi, noi ricordiamo di quali preziose gemme brilli la storia della grande guerra. Memorabili esempi anche fra gli umili, che vorrei fossero più conosciuti dal nostro paese e dal nostro popolo! Ne verrebbe un austero e fecondo insegnamento. Ora consentite, onorevoli signori senatori, che mi valga dunque di queste poche mie parole per ricordare, a cagion di onore, un recente mirabile esempio di ciò che possano la disciplina e lo spirito di sacrificio per la patria. Alludo al sinistro che ha così atrocemente colpito la Regia marina, nella R. nave *Duilio*.

Mi pare degno d'essere ricordato innanzi alla solennità di questo Altissimo Consesso.

Questi nostri marinai, insieme a tutti gli altri eroi oscuri od ignoti che caddero sulla terra e sul mare e negli ardimenti aerei per gli alti ideali della Patria e si offersero sempre serenamente alla fine gloriosa sia sui ponti delle navi flagellati dalle offese nemiche, sia chiusi, vittime eroiche, nei sommergibili, testè anche nella torre tonante della R. nave *Duilio*, diedero serenamente la vita per la grandezza della Patria e della marina. Permettete dunque, onorevoli colleghi, che da questo Alto Consesso la mia modesta parola di fervido ammiratore vada alla memoria loro e rivolga il saluto e il plauso commosso e la espressione della riconoscenza che nutriamo per essi che con la nobile fine hanno accresciuta la luce che circonda l'anima italica vibrante nella purezza degli ideali. (*Applausi*).

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, interim per la guerra e per la marina*. Terrò conto delle raccomandazioni fattemi dall'on. Battaglieri.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dei capitoli che rileggo:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese per i servizi della Marina militare.

Spese generali.

1	Ministero - Personale - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni (Spese fisse)	3,025,000 »
2	Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero e fitto di locali per l'Amministrazione centrale e canoni d'acqua	240,000 »
3	Biblioteche della R. Marina	12,000 »
4	Spese di telegrammi (Spesa obbligatoria)	280,000 »
5	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
6	Spese di liti e di arbitramenti (Spesa obbligatoria)	50,000 »
7	Spese per indennità di infortuni e risarcimento di danni (Spesa obbligatoria)	50,000 »
8	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti.	120,000 »
9	Sussidi ad impiegati, ad insegnanti ed al basso personale in attività di servizio	10,000 »
10	Sussidi ad impiegati, insegnanti, militari, operai ed agenti di basso servizio già appartenenti all'Amministrazione della marina e loro famiglie	78,000 »
11	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti (art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290)	208,000 »
12	Premi di operosità e di rendimento al personale di altre Amministrazioni dello Stato	10,000 »
13	Premi di operosità ai militari destinati a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale e presso il Comando Superiore del Corpo Reale Equipaggi	52,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	4,135,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	4,135,000 »
14	Spese di viaggio ed indennità di missione al personale della Amministrazione centrale ed ai membri di Commissioni esaminatrici . .	100,000 »
15	Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie - Premi e contributi per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi della marina	120,000 «
16	Spese per acquisto di medaglie al valor militare ed al valore di marina; acquisto di decorazioni	16,000 »
17	Spese per la istituzione ed il funzionamento delle navi-asilo e per la sovvenzione all'Opera Nazionale di patronato per le navi-asilo (Decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085, e Regio decreto 3 settembre 1920, n. 1387)	168,000 »
18	Somma dovuta all'Opera Nazionale di patronato delle navi-asilo, proveniente dalle tasse d'ingresso ai musei della Regia marina (Legge 21 giugno 1914, n. 536, e decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085)	<i>per memoria</i>
19	Spese casuali	12,000 »
		<hr/> 4,551,000 »
	<i>Debito vitalizio.</i>	
20	Pensioni ordinarie (Personali militari e civili) (Spese fisse)	36,200,000 »
21	Pensioni ordinarie (Personale lavorante) (Spese fisse).	20,000,000 »
22	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970 modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	70,000 »
		<hr/> 56,270,000 »
	<i>Spese per l'istruzione nautica.</i>	
23	Personale degli istituti di istruzione nautica - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed altri assegni fissi (Spese fisse)	3,484,000 »
24	Indennità per missioni compiute nell'interesse della istruzione nautica - Indennità di trasferimento	68,900 »
25	Premi e sovvenzioni a titolo di incoraggiamento e per l'incremento dell'istruzione nautica - Sovvenzioni ad istituti di istruzione nautica - Borse di studio - Sussidi ad alunni e concorso nelle spese per imbarco di allievi su navi-scuole e per spese di esercitazioni pratiche . .	277,700 »
26	Retribuzioni per incarichi speciali relativi all'istruzione nautica . .	25,000 »
		<hr/> 3,855,600 »

Spese per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

27	Personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe ed altri assegni fissi (Spese fisse)	3,300,000 »
28	Spese per la manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e del segnalamento marittimo - Materiale e mano d'opera - Rinnovazione degli apparecchi - Spese di esercizio del naviglio addetto al servizio dei fari	2,350,000 »
29	Pigioni pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo (Spese fisse)	13,000 »
30	Spese di trasferte e di missioni del personale direttivo e subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo; indennità ai membri della Commissione permanente per l'illuminazione e segnalamento delle coste	95,000 »
31	Indennità di responsabilità speciale ai comandanti delle zone dei fari e del segnalamento marittimo	5,400 »

5,763,400 »

Spese per la marina militare.

32	Ufficiali della Regia Marina - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi	37,000,000 »
33	Ufficiali in posizione ausiliaria - Assegni (Spese fisse)	320,000 »
34	Indennità di corredo e contributi scolastici per gli ufficiali della Regia Marina	190,000 »
35	Corpo Reale equipaggi - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe e rafferme	65,203,000 »
36	Indennità militare ad ufficiali della Regia marina e del Regio esercito a disposizione della Regia marina ed ai sottufficiali del Corpo Reale Equipaggi	19,230,000 »
37	Corpo Reale equipaggi - Vestiario	32,000,000 »
38	Corpo Reale equipaggi - Viveri	83,000,000 »
39	Corpo Reali Equipaggi - Soprassoldi, gratificazioni di rafferma - Sussidi per disgraziati accidenti - Spese per operazioni di leva, indennità per servizi speciali - Spese per servizio di mobilitazione ed informazioni - Contribuzione alla Cassa invalidi della Marina mercantile - Gratificazioni ai riformati, altre paghe ai musicanti e stru-	

Da riportarsi

236.943,000 »

	<i>Riporto</i>	236,943,000 »
	menti musicali - Spese delle scuole a terra - Distinzioni onorifiche - Spese per giochi sportivi e ricreatori - Biblioteche dei marinari - Trasporti di materiali	5,750,000 »
40	Difese costiere. - Soprassoldi al personale	970,000 »
41	Servizio semaforico e radiotelegrafico - Soprassoldi al personale mili- tare - Spese per fattorini e cantonieri	850,000 »
42	Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, indennità e soprassoldi	1,647,000 »
43	Indennità di rappresentanza, di alloggio, indennità per rimborso di spese, soprassoldi ed assegni speciali a terra (R. decreto 2 giugno 1924, n. 933)	375,000 »
44	Indennità di missione e di tramutamento per gli ufficiali e per i per- sonali civili dipartimentali	3,400,000 »
45	Indennità per viaggi collettivi ed isolati dei militari del Corpo Reale Equipaggi	6,900,000 »
46	Premi per lavori e studi costituenti un utile contributo al funziona- mento tecnico, economico, militare e scientifico dei servizi della Regia Marina	50,500 »
47	Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione - Mobili ed arredi di alloggi e di uffici militari	3,280,000 »
48	Armamenti navali (Competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna) - Spese per il contingente in Cina - Spese riservate del Capo di Stato Maggiore	49,720,000 »
49	Istituti di marina (Istituto di guerra marittima - Regia scuola di sanità militare marittima - Regia accademia navale - Regia scuola mecca- nici - Regia scuola specialisti) - Spese di funzionamento e di mense - Soprassoldi d'insegnamento ai professori militari	2,890,000 »
50	Istituti di marina - Stipendi e supplementi di servizio attivo ai pro- fessori civili (Spese fisse).	400,000 »
51	Spese di giustizia (spesa obbligatoria)	57,000 »
52	Servizio idrografico - Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale civile dell'Istituto idrografico di Genova (Spese fisse)	340,000 »
53	Servizio idrografico - Materiale	530,000 »
54	Servizio ospedaliero per il Corpo Reale Equipaggi (giornate di cura e materiali d'ospedale)	3,600,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	317,702,500 »

	<i>Riporto</i>	317,702,500 »
55	Contributo governativo per il funzionamento del Regio comitato talassografico italiano (legge 13 luglio 1910, n. 442).	353,000 »
56	Spese per la Commissione internazionale per gli studi talassografici del Mediterraneo e per la partecipazione dell'Italia all'Unione oceanografica internazionale	200,000 »
57	Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina (Spese fisse).	840,000 »
58	Manutenzione di fabbricati, fortificazioni ed opere idrauliche della marina militare — Miglioramenti alla efficienza bellica e logistica delle piazze marittime, difese costiere, arsenali e dipartimenti marittimi, esclusi i lavori portuali	21,600,000 »
59	Lavori portuali pel miglioramento delle piazze marittime e delle basi navali	9,000,000 »
60	Fitto di locali e canoni d'acqua per la marina militare	350,000 »
61	Personali civili dipartimentali (di ragioneria, di gestione, d'ordine, ingegneri chimici ed elettricisti, tecnici, disegnatori e assistenti dei Regi arsenali marittimi) Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	11,400,000 »
62	Indennità di gestione e di responsabilità per i personali civili della Regia marina	91,000 »
63	Servizio semaforico e radiotelegrafico — Materiale per l'esercizio, per la manutenzione e per il miglioramento.	1,700,000 »
64	Difese marittime e costiere — Armi e materiale da guerra per il miglioramento e la conservazione della efficienza bellica — Materiale di uso specifico delle difese stesse compresa la spesa per energia elettrica non inerente al servizio del casermaggio e degli arsenali	29,000,000 »
65	Servizio automobilistico per i dipartimenti militari marittimi	700,000 »
66	Combustibili liquidi e solidi per la navigazione e per i servizi di bordo in genere, per le fotoelettriche, per le stazioni radiotelegrafiche, per le difese marittime, per gli apparati motori degli arsenali, per le ferrovie locali e per gli autoveicoli — Ricostituzione delle scorte nei depositi.	88,700,000 »
67	Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori principali ed accessori in navigazione e per il servizio di porto dei medesimi per le stazioni fotoelettriche, radiotelegrafiche, per le difese marittime e costiere, e per gli autoveicoli, per gli apparati motori degli arsenali e per le ferrovie locali — Ricostituzione delle scorte nei depositi — Materiali di consumo per le Regie navi	22,200,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	503,836,500 »

	<i>Ripporto</i> . . .	503,836,500 »
68	Fornitura di energia idroelettrica per l'esercizio degli apparati motori, per i servizi di porto e per le Regie navi in disarmo ed in riparazione	6,500,000 »
69	Acquisti ed impianti di macchinari ed attrezzi, occorrenti per gli stabilimenti militari marittimi - Trasformazione e manutenzione dei mezzi di lavoro.	4,000,000 »
70	Spese per il funzionamento dei Regi arsenali militari marittimi - Spese di collaudo dei materiali - Spese per il movimento e trasporto dei materiali	9,658,900 »
71	Materiali per lavori di nuove costruzioni e di trasformazione di navi e provvista delle relative dotazioni da eseguirsi nei Regi arsenali militari marittimi e presso l'industria privata	177,000,000 »
72	Materiali per lavori di manutenzione del naviglio esistente e per il ricambio delle dotazioni da eseguirsi nei Regi arsenali militari marittimi e presso l'industria privata	72,064,000 »
73	Munizionamento per esercitazioni di tiro a terra ed a bordo - Materiali per la costruzione di bersagli - Premi di tiro	12,000,000 »
74	Mercedi giornaliere, cottimo e premi - Sussidi - Soprassoldi - Missioni, trasferte e spese d'assicurazione del personale lavorante della Regia marina	73,500,000 »
75	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o da negligenza di agenti dell'amministrazione (legge 17 luglio 1910, n. 511).	<i>per memoria</i>
76	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese della marina militare.	5,000,000 »
77	Assegni fissi per spese di cancelleria occorrenti al funzionamento degli uffici dipartimentali	250,000 »
78	Spese postali e telegrafiche dipartimentali	200,000 »
79	Spese per rilegature, macchine da scrivere e calcolatrici e materiali speciali	200,000 »
		864,209,400 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

80	Personale transitorio e in via di eliminazione (Spese fisse)	34,000 »
81	Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio (Spese fisse)	410,000 »
82	Indennità temporanea mensile ai personali civili e militari di ruolo della Regia marina	8,380,000 »
83	Indennità temporanea mensile al personale insegnante non di ruolo dei Regi Istituti nautici	440,000 »
84	Contributo straordinario al Regio Comitato talassografico per corrispondere al personale civile di ruolo, assistente, la indennità temporanea mensile di cui al Regio decreto 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737	50,000 »
85	Indennità temporanea mensile ai sottufficiali del Corpo Reale Equipaggi	15,766,470 »
86	Indennità di caro-viveri al personale salariato dipendente dall'Amministrazione militare marittima	14,135,500 »
87	Indennità al personale lavorante della Regia marina licenziato a termini del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945	3,000,000 »
88	Ufficiali della Regia marina in posizione ausiliaria speciale - Pensione provvisoria (Regio decreto-legge 3 giugno 1920, n. 710)	2,500,000 »
89	Ufficiali della Regia marina in posizione ausiliaria speciale - Indennità speciale (lettera C dell'art. 4 del Regio decreto-legge 3 giugno 1920, n. 710)	600,000 »
		45,315,970 »
	<i>Spese diverse.</i>	
90	Annualità d'ammortamento del mutuo della Cassa depositi e prestiti di lire 480,000 per la costruzione ed arredamento del Regio Istituto di biologia marina del Tirreno e degli altri Istituti gestiti dal Regio Comitato talassografico italiano (Regio decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1801)	34,630 »

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali	4,551,000 »
Debito vitalizio	56,270,000 »
Spese per l'istruzione nautica	3,855,600 »
Spese per fari e segnalamenti marittimi	5,763,400 »
Spese per la marina militare	864,209,400 »
Totale	934,649,400 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali	45,315,970 »
Spese diverse	34,630 »
Totale	45,350,600 »

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	980,000,000 »
--	---------------

TABELLA A.

Elenco dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1925-26, lo stanziamento dei quali può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione di cui al capitolo n. 76.

(Articoli 15 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511).

- Cap. n. 32. Ufficiali della Regia marina - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi.
- » 33. Ufficiali in posizione ausiliaria - Assegni (Spese fisse).
 - » 34. Indennità di corredo e contributi scolastici per gli ufficiali della Regia marina.
 - » 35. Corpo Reale equipaggi - Stipendi, supplementi di servizio attivo paghe e rafferme.
 - » 36. Indennità militare ad ufficiali della Regia marina, ecc.
 - » 37. Corpo Reale equipaggi - Vestiario.
 - » 38. Corpo Reale equipaggi - Viveri.
 - » 39. Corpo Reale equipaggi - Soprassoldi, gratificazioni di rafferma - Sussidi per disgraziati accidenti, ecc.
 - » 40. Difese costiere - Soprassoldi al personale.
 - » 41. Servizio semaforico e radiotelegrafico - Soprassoldi al personale militare - Spese per fattorini e cantonieri.
 - » 42. Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, indennità e soprassoldi.
 - » 43. Indennità di rappresentanza, di alloggio, indennità per rimborso di spese, ecc.
 - » 44. Indennità di missione e di tramutamento per gli ufficiali e per i personali civili dipartimentali.
 - » 45. Indennità per viaggi collettivi ed isolati dei militari del Corpo Reale equipaggi.
 - » 47. Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione - Mobili ed arredi di alloggi e di uffici militari.
 - » 48. Armamenti navali (Competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna). - Spese per il contingente in Cina - Spese riservate del Capo di Stato Maggiore.
 - » 49. Istituti di marina (Istituto di guerra marittima - Regia scuola di sanità militare marittima - Regia Accademia navale - Regia scuola meccanici - Regia scuola specialisti) - Spese generali - Spese per i professori militari.
 - » 54. Servizio ospedaliero per il Corpo Reale equipaggi (giornate di cura e materiali d'ospedale).
 - » 57. Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina (Spese fisse).

- » 72. Materiali per lavori di manutenzione del naviglio esistente e per il ricambio delle dotazioni da eseguirsi nei Regi arsenali militari marittimi e presso l'industria privata.
- » 74. Mercedi giornaliere, cottimo e premi - Sussidi - Soprassoldi - Missioni, trasferte e spese di assicurazione del personale lavorante della Regia marina.
- » 75. Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o da negligenza di agenti dell'Amministrazione (legge 17 luglio 1910, n. 511).
- » 81. Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio (Spese fisse).
- » 86. Indennità di caro-viveri al personale salariato dipendente dall'Amministrazione militare marittima.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo con i quali si approvano gli stanziamenti del bilancio:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Ai termini delle leggi 20 giugno 1909 n. 366, e 2 luglio 1911, n. 630, il Ministero delle finanze è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1925-26 ad anticipare al Ministero della marina, in conto corrente, fondi fino al massimo di lire 28.000.000, per il servizio di cassa delle Regie navi che non si trovano nella posizione amministrativa di disarmo e dei Corpi a terra.

Le delegazioni del Tesoro sulle quali, nel predetto esercizio, potranno essere rilasciati ordini di pagamento a carico del conto corrente, sono quelle di Spezia, Taranto e Venezia.

(Approvato).

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli 15 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511, sono estese ai capitoli riguardanti le spese del materiale e della mano d'opera dei Regi arsenali militari marittimi: i relativi prelevamenti, nel loro complesso, non potranno eccedere, durante l'esercizio 1925-26, la somma di lire 4 milioni.

I capitoli a favore dei quali, nell'esercizio medesimo, potranno operarsi prelevamenti dal Fondo a disposizione di cui ai succitati articoli di legge, sono descritti nella annessa tabella A.

(Approvato).

Art. 4.

Fermo il disposto dell'articolo 4 (modificato) del disegno di legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della Marina per l'esercizio finanziario 1924-25, reso esecutivo con la legge 28 giugno 1924,

n. 1001, per l'esercizio provvisorio dei bilanci, è autorizzata, nei modi consentiti dal trattato di Washington, la costruzione di nuove unità, da stabilirsi con decreto del ministro della marina, di concerto con quello delle finanze, nei limiti dell'annuo stanziamento di Lire 177.000.000, per gli esercizi dal 1925-26 al 1929-30, ivi compresi gli impegni assunti per le costruzioni autorizzate coi precedenti provvedimenti, oltre le somme provenienti dalla vendita di navi radiate ai sensi del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1800.

(Approvato).

Art. 5.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 92.000.000 in aggiunta agli stanziamenti ordinari stabiliti dal precedente articolo 4, con la facoltà e modalità di cui all'articolo stesso.

Tale assegnazione sarà iscritta in apposito capitolo, con la denominazione « Fondo complementare per le costruzioni navali », nella somma di lire 23.000.000, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1926-27 al 1929-30.

(Approvato).

Art. 6.

È prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1929-30 la facoltà concessa al Ministero della marina dal decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 189, di imputare i pagamenti ivi contemplati, sul fondo dei residui fino a totale esaurimento, indi sullo stanziamento di competenza della parte ordinaria del bilancio, sia che si riferiscano a spese dell'esercizio stesso, sia che riguardino spese relative ad esercizi precedenti, con estensione della facoltà medesima ai capitoli riflettenti le spese di materiali occorrenti per il servizio radiotelegrafico, le difese costiere, i fabbricati, le fortificazioni, le opere idrauliche ed i lavori portuali.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi stesso approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, De Novellis di procedere all'appello nominale.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa l'appello nominale.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore De Vito a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DE VITO. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare la relazione al disegno di legge: Modificazioni all'articolo 8 della legge 2 luglio 1912, n. 711, riguardante il contributo a carico dei comuni per l'impianto degli uffici telegrafici.

PRESIDENTE. Do atto al senatore De Vito della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Sechi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SECHI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 9 novembre 1924, recante aggiunte e varianti al Testo unico delle disposizioni riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi e lo Stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina approvato con Regio decreto 21 agosto 1924, numero 1525 ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Sechi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Invito i senatori, segretari, a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Amero d'Aste, Artom,
Baccelli Pietro, Badoglio, Barzilai, Battaglieri, Bellini, Beltrami, Berenini, Bergamini, Beria d'Argentina, Berio, Bertetti, Bianchi Ric-

cardo, Biscaretti, Bollati, Bonazzi, Boncompagni, Boni, Bonin, Borromeo, Boselli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calabria, Calisse, Callaini, Campostrini, Cannavina, Cao Pinna, Capotorto, Carrissimo, Casati, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Cattellani, Caviglia, Cefaly, Cesareo, Chersich, Chiappelli, Ciccotti, Cimati, Cirincione, Cirmeni, Cito Filomarino, Civelli, Cocchia, Corbino, Credaro, Cremonesi.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, De Blasio, De Cupis, Della Torre, De Novellis, De Tullio, De Vito, Di Frasso, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Stefano, Di Terranova, Di Trabbia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico.

Faelli, Fano, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Fratellini.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Garrone Gentile, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Gonzaga, Grandi, Greppi, Grosoli, Grossichi, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Libertini, Lucchini, Lusignoli.

Malagodi, Marcello, Mariotti, Martinez, Martino, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morello, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nava, Novaro.

Orsi Delfino.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Pavia, Pecori-Giraldi, Perla, Pestalozza, Piaggio, Pincerle, Pipitone, Pironti, Pistoia, Placido, Podestà, Poggi, Polacco, Pozzo, Pullè, Puntoni.

Raineri, Rajna, Rava, Resta Pallavicino, Ricci Federico, Rizzetti, Rolandi Ricci, Romeo Delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Salvago Raggi, Sanarelli, Sanjust Di Teulada, San Martino, Sanminiatelli, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Scialoja, Sechi, Sforza, Simonetta, Sitta, Soderini, Sormani, Spirito, Squitti, Stoppato, Suardi, Supino.

Taddei, Tassoni, Tecchio, Thaon Di Revel, Tivaroni, Tolomei, Tommasi, Torrigiani, Trecani.

Valenzani, Venosta, Venzi, Vicini, Vigliani, Vigoni, Vitelli.

Zerboglio.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Ordinamento dell'Alto comando dell'esercito:

Senatori votanti	188
Favorevoli	160
Contrari	28

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926:

Senatori votanti	188
Favorevoli	140
Contrari	48

Il Senato approva.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che domani alle ore 16 si terrà comitato segreto; mercoledì sempre alle ore 16 si terrà seduta pubblica continuando la discussione del bilancio dell'istruzione pubblica e la discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Io vorrei pregare l'onorevole Presidente di voler regolare i nostri lavori in modo che si svolgano più rapidamente. Oggi abbiamo cominciato la seduta alle 16, ora sono le 18.30 e si chiude.

Domani avremo per mezz'ora o per un'ora il Comitato segreto; si potrebbe fissare la seduta per le 17! Sono venti giorni che stiamo qui e questo non è comodo per chi vive fuori di Roma, e deve attendere ai propri affari ed alla famiglia.

Bisogna con una certa sicurezza sapere quando termineranno i nostri lavori. Noi stiamo facendo uno stillicidio di sedute che minaccia di portarci alla fine del mese. Se dovessimo fare sacrifici per una serie di discussioni impor-

tanti, noi saremmo ben disposti; ma le discussioni dei bilanci noi le abbiamo già fatte due mesi fa, ed ora tutto si riduce a ripetere quello che è già stato detto.

Io prego l'onorevole Presidente perchè trovi il modo di affrettare i nostri lavori, sia con sedute mattutine, sia con sedute che comincino alle 15 per protrarsi sempre fino alle ore 19.

FERRERO DI CAMBIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Io credo che un mezzo per affrettare i nostri lavori sarebbe certamente quello di rimettere le sedute alle ore 15 anzichè alle 16, come improvvisamente si è fatto ieri, senza che lo abbia deliberato il Senato.

La grande maggioranza dei senatori vi è, senza dubbio, favorevole ed io ne rivolgo preghiera e domanda all'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Io pregherei di rivolgere questa domanda al presidente Tittoni. Io sono un Presidente interinale e non posso prendere alcuna decisione in proposito.

FERRERO DI CAMBIANO. Ma il Presidente ora è lei, ed ella potrebbe interpellare il Senato.

SPIRITO. Si potrebbe tener seduta pubblica dopo il comitato segreto.

PRESIDENTE. Non si può perchè mancherebbe il Governo, il quale è impegnato nell'altro ramo del Parlamento. Ed è per questo che è stato stabilito di tenere comitato segreto. Del resto non mancherà al Senato occasione di ritornare su questa questione.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di mercoledì 20, alle ore 15:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 (N. 152).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 (N. 139);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2279, concernente il trat-

tamento di quiescenza del personale dipendente dai Monti di Pietà classificati in prima categoria (N. 131);

Conversione in legge del Regio decreto 18 settembre 1924, n. 1605, relativo a disposizioni per la ricostruzione e riparazione di edifici pubblici provinciali o comunali o appartenenti ad enti morali aventi scopo di beneficenza o di uso pubblico, distrutti o danneggiati dai terremoti (N. 161);

Conversione in legge del Regio decreto legge 4 settembre 1924 n. 1350, che modifica il periodo di svolgimento della lotteria nazionale che il Governo del Re fu autorizzato a concedere, con legge 3 aprile 1913, n. 275, a favore dell'Ospedale marino ed Ospedale dei bambini « Enrico Albanese » di Palermo e dell'Associazione contro la tubercolosi di Palermo (N. 163);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1143, col quale sono stati istituiti presso il Ministero dell'economia nazionale due nuovi posti di Sottosegretario di Stato (N. 96);

Conversione in legge: del Regio decreto-legge 4 novembre 1924, n. 1908, relativo alla istituzione del grado di « Maresciallo d'Italia » nel Regio esercito e di quello di « Grande Ammiraglio » nella Regia marina e nomina del Duca della Vittoria Armando Diaz e del conte Luigi Cadorna a Marescialli d'Italia e del duca Paolo Thaon di Revel a Grande Ammiraglio; del Regio decreto-legge 4 novembre 1924, numero 1909, relativo a richiamo in servizio col grado di Generale d'esercito del tenente generale nella riserva conte Luigi Cadorna (N. 158);

Cessione gratuita al comune di Piacenza degli immobili già costituenti la cinta murata delle opere fortificate di quella città (Prima cinta) (N. 164);

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1832, contenente disposizioni relative al conferimento di cattedre negli istituti medi d'istruzione a favore di mutilati, invalidi, ex combattenti e vedove di guerra (N. 120);

Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 551, portante modificazioni dell'aliquota dell'imposta generale sul consumo del vino (N. 176);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 852, riguardante provvedimenti a favore dell'industria vinicola (Numero 167);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 settembre 1924, n. 1373, che abolisce l'imposta generale sul consumo del vino e del Regio decreto-legge 14 settembre 1924, n. 1372, che porta modificazioni alla tassa di consumo sul caffè e alla imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè e sugli zuccheri (N. 168);

Per la revisione delle disposizioni contenute nel Regio decreto 6 dicembre 1923, numero 2769, relativo alla circoscrizione dei comuni della provincia d'Imperia (N. 147);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2233, concernente la determinazione della parte degli utili dell'esercizio 1924 delle Casse di risparmio e dei Monti di Pietà da erogare in opere di beneficenza o di pubblica utilità (N. 130);

Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1460, riguardante la sistemazione del personale telefonico in conseguenza della cessione dei telefoni all'industria privata (N. 30);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1924, n. 1359, che istituisce presso il Ministero della guerra un ruolo transitorio per la sistemazione dei minorati di guerra che, da non meno di due anni, prestano servizio di scritturazione presso i corpi e gli uffici dipendenti dal Ministero stesso (N. 159);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1924, n. 1959, concernente il trattamento di pensione ai sottufficiali dei carabinieri reali riassunti in servizio (N. 160);

Conversione in legge del Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1603, relativo alle pensioni ed agli indennizzi di licenziamento per gli operai della guerra e della marina eliminati entro il 30 giugno 1922, con alcune varianti ed aggiunte (N. 149);

Conversione in legge del decreto Reale 25 settembre 1924, n. 1602, che stabilisce l'indennità del Regio Commissario del porto di Napoli e la delegazione di funzioni del Commissario stesso (N. 138);

Conversione in legge del Regio decreto 9 novembre 1924, n. 1960, circa il trattamento

speciale di pensione per i sottufficiali del Corpo Reale Equipaggi selezionati (N. 151);

Concessione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1586, riguardante la estensione ai territori annessi delle disposizioni concernenti la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari (N. 169);

Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1707, concernente la determinazione dell'indennità spettante al Regio Commissario del Consorzio autonomo per il porto di Genova (N. 148);

Devoluzione alle Autorità giudiziarie di Ancona delle controversie e degli affari in materia di statuto personale, riguardanti i cittadini italiani in Turchia (N. 114).

La seduta è tolta (ore 18.45).

Licenziato per la stampa il 1° giugno 1925 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resconti delle sedute pubbliche.